

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

"Receptit episcopum in civem": lo strumento della cittadinanza applicato ai vescovi (XIII secolo)

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1801417> since 2021-09-14T17:41:49Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

FLAVIA NEGRO

«RECEPIT EPISCOPUM IN CIVEM»:
LO STRUMENTO DELLA CITTADINANZA
APPLICATO AI VESCOVI (XIII SECOLO)*

Arguo civitas est ultro citroque obligatoria [...] mutuum enim vinculum contrahitur hinc et inde; enim sicut ipsi sunt protegendi ex officii debito, ita ipsi tenentur obedire et subesse civilitati nostre et vinculo [...] unde non potest acceptari emolumentum et respui detrimentum.

J. CANNING, *The political thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987, p. 263.

La celebre frase di Bartolo da Sassoferrato secondo cui, in Italia, si usa chiamare «civitas [...] illa quae habet episcopum» è per lo più citata per discutere questioni inerenti alla gerarchia insediativa e i caratteri distintivi della città nei confronti dei centri minori¹. Raramente, nel commentarla, ci si sofferma sul passo del *Decretum Gratiani* cui fa riferimento il giurista per spiegare l'origine di tale consuetudine: «episcopi non in castellis neque in modicis civitatibus debent constitui» ma solo in una città che sia «honorabilem»². Il divieto di nominare i vescovi in luoghi minori, reiterato

* Alcune parti di questa ricerca sono già state pubblicate in: *La cittadinanza del vescovo (secc. XIII-XIV)*, in *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città basso medievali (secoli XIII-XVI)*, a cura di B. Del Bo, Roma 2014, pp. 45-69.

¹ Per il passo di Bartolo, non sempre interpretato nel modo corretto (cfr. ad esempio S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978, p. 5 e n. 14), e le sue implicazioni vedi D. QUAGLIONI, «Civitas»: appunti per una riflessione sull'idea di città nel pensiero politico dei giuristi medievali, in *Le ideologie della città europea dall'Umanesimo al Romanticismo*, a cura di V. Conti, Firenze 1993, pp. 59-76, alle pp. 62-66; e ID., *La Civitas medievale e le sue magistrature. Oculus pastoralis (1222)*, «Il pensiero politico», 40 (2007), n. 2, pp. 232-241, alle pp. 232-233.

² *Decretum magistri Gratiani*, Dist. LXXX, c. 3 (*Corpus Iuris Canonici*, ed. E. Friedberg, I, Leipzig 1879, col. 280). Per il passo di Bartolo: *Tractatus super constitutione Qui sint rebelles*, v. «Lombardiae», n. 5, in Bartolo da Sassoferrato, *Consilia, questiones et tractatus*, X, Venezia 1596, f. 103v.

più volte nella trattazione canonistica con riferimento ai castelli, alle ville, agli «*obscuris et solitariis municipiis*» ma soprattutto alle «*modicas civitates*», insiste sul pericolo di compromettere il prestigio della carica – «*ne vilescat nomen episcopi*»³. L'assunto che una città non può dirsi veramente tale se non ha il vescovo, nasconde dunque quello, altrettanto stringente, che un vescovo non può dirsi veramente tale se non opera in una “vera” città, perché la natura della sede episcopale è per il vescovo un elemento tutt'altro che accessorio al mantenimento del suo *status* e al pieno esercizio delle sue funzioni. Di quest'ultimo dato pare costituire una chiara esemplificazione il fenomeno analizzato nelle prossime pagine, che vede alcuni vescovi duecenteschi, tutti di *modicae civitates*, farsi *cives* di un'altra città, regolarmente più grande e potente – più *honorabilis*, potremmo dire con i canonici – di quella in cui si trovano ad operare.

Nell'Italia comunale i casi di concessione della cittadinanza riguardano, allo stato attuale delle conoscenze, una decina di vescovi⁴. Nel giugno del 1200 il patriarca di Aquileia Pellegrino diventa cittadino di Venezia, mentre un suo successore, Bertoldo di Andechs, prende la cittadinanza di Padova nel 1221; nel 1215 il vescovo di Massa Marittima Alberto stringe un patto con Pisa e diventa a tutti gli effetti un «*civis pisanus*»; il vescovo di Ceneda (presso l'attuale Vittorio Veneto) Alberto da Camino diventa cittadino di Conegliano – ma in realtà, come vedremo, Padova – con due accordi del 1233 e del 1235 (ma pochi anni prima anche il comune di Treviso lo aveva di fatto assimilato a un *civis*, con accordi poi confermati periodicamente dai successori); due vescovi della diocesi di Feltre e Belluno, Oddone e Aldigerio, risultano aver preso la cittadinanza di Padova (il primo nel 1228, il secondo nel 1260); al vescovo di Volterra Rainerio degli Ubertini è proposto di diventare cittadino di Firenze (1255-1260); e infine il vescovo di Imola Tommaso degli Ubaldini risulta cittadino di Bologna dal 1252. Non sono attestati casi di vescovi che prendono la cittadinanza della loro propria sede, anche se, come vedremo, il caso del vescovo di Bo-

³ *Decretum magistri Gratiani*, Dist. LXXX cc. 3-5. Sulle fonti antiche da cui deriva il divieto canonico di nominare i vescovi nelle località minori, e la loro contestualizzazione nella più ampia normativa ecclesiastica in materia di diocesi: M. LAUWERS, *Territorium non facere diocesim. Conflits, limites et representation territoriale du diocèse (V^e-XIII^e siècle)*, in *L'espace du diocèse. Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (Ve-XIIIe siècle)*, Rennes 2008, pp. 23-65, in part. pp. 35-36 e nn. 48 e 51.

⁴ Nel rendere conto dell'ampiezza del fenomeno ci si è limitati ai casi in cui è pervenuto un documento che testimonia il conferimento della cittadinanza o in cui abbiamo forti indizi della sua esistenza. Il conteggio non tiene conto dell'eventuale estensione della cittadinanza ai successori del vescovo, adombrata in diversi atti ma rivelatasi difficile da verificare: vedi testo in corr. delle nn. 177-182.

logna Ottaviano, anche lui un Ubaldini e parente del già citato Tommaso, offre a questo proposito interessanti spunti di riflessione.

Partiremo da una rassegna dei singoli casi – cercando di evidenziare per ognuno i principali problemi di natura documentaria e interpretativa – per poi proporre, nella seconda parte, alcune riflessioni di carattere generale sul tema del conferimento della cittadinanza ai vescovi.

PRIMA PARTE. LA CASISTICA

1. *L'area veneta*

Il principale bacino di provenienza dei casi è il Veneto orientale, con epicentro nel cuore della marca trevigiana: tre città – Venezia, Padova e Treviso –, e tre episcopati – Aquileia, Ceneda, Feltre e Belluno – riassumono da soli 7 casi su 10. I conflitti fra Treviso e Padova, in cui risultano quasi sempre coinvolti uno o più degli episcopati contermini, hanno radici lontane e una ragion d'essere strutturale nella «vistosa mancata coincidenza di distretti civili ed ecclesiastici» dell'area, che legittima le ambizioni cittadine e al contempo rende estremamente precaria ogni acquisizione⁵. Questa situazione fluida e instabile, con assetti territoriali soggetti a periodiche riconfigurazioni al variare delle alleanze e degli equilibri di forza fra i poteri in campo, ha qualche analogia con l'area toscana che analizzeremo più avanti, e non stupisce che a farne le spese siano in primo luogo le piccole diocesi dell'area pedemontana o quei «poteri geograficamente eccentrici», ma con forti interessi patrimoniali nella zona, come il patriarcato di Aquileia⁶.

⁵ Alcuni possessi signorili del vescovo di Belluno e del patriarca aquileiese costituiscono *enclaves* interne ai confini della diocesi di Ceneda; il vescovo di Padova ha beni «in districtu Vicentino et in districtu Tarvisii»; la diocesi di Treviso sconfinava in territorio padovano. Alla complessa geografia dei distretti ecclesiastici e civili si somma una capillare presenza di signori – che in alcuni casi, vedi i Da Camino, intrattengono rapporti con le città e per via vassallatica con gli ordinari diocesani – e l'intraprendenza di centri non episcopali, come Conegliano e Oderzo, che riescono nel tempo a costruirsi un distretto di pertinenza: D. CANZIAN, *Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel Medioevo*, Fiesole 2000, in part. pp. 31-77, e cartina a p. 20. Su questo tema vedi anche G.M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti - G.M. Varanini, Verona 1991, pp. 267-422, alle pp. 268-270, e S. BORTOLAMI, *Fra 'alte domus' e 'populares homines': il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di Sant'Antonio*, Padova 1985, pp. 3-74, p. 55 e n. 223, qui la citazione nel testo.

⁶ VARANINI, *Istituzioni, società e politica*, citaz. a p. 270. Sulle analogie con l'area toscana sotto, n. 185.

1.1. *Il patriarca di Aquileia Pellegrino cittadino di Venezia (1200)*

Il più antico patto di cittadinanza della nostra casistica è quello stretto fra Venezia e il patriarca d'Aquileia Pellegrino (1195-1204) nel giugno del 1200⁷; è il primo dei numerosi trattati che si susseguono nel XIII e XIV secolo fra i patriarchi e la città lagunare – «Iste primus cepit amicitiam contrahere cum Venetis» – ma rimane l'unico a comportare la cittadinanza⁸. Più che un patto, come osservato da Härtel, il documento è una dichiarazione unilaterale del doge veneziano Enrico Dandolo, il quale rivolgendosi al patriarca riassume le ragioni che hanno motivato l'accordo, ed elenca le condizioni poste da Venezia per la sua realizzazione. Pellegrino aveva chiesto aiuto ai veneziani contro Treviso, che minacciava i possessi patriarcali situati al confine col distretto trevigiano, e Venezia, riconoscendo che «expedit ad amicos in oportunitate recurrere, et eorum confidentia subsidia postulare», si dichiara pronta ad ammonire i trevigiani, a porsi come arbitro fra le parti e perfino, se questi «de plano non acquiescerent», ad attuare contro di loro rappresaglie commerciali.

È significativo che a questo punto il doge inserisca il riferimento alla cittadinanza veneziana del patriarca: che appare come la conseguenza diretta degli obblighi di difesa assunti dalla città nei suoi confronti – «propter que vos domine patriarche estis civis terre nostre Venetiarum» – e al tempo stesso la premessa degli obblighi che il patriarca si assumerà nei confronti di Venezia. Si prevede l'acquisto entro l'anno nuovo di una «domum [...] congruentem» in Rialto (o in alternativa della terra su cui costruirla, a patto che la costruzione della casa venga iniziata entro la Quaresima e portata a compimento *bona fide*)⁹; la permanenza in città per trenta giorni, non necessariamente continuati, ogni anno; libero accesso al commercio veneziano in tutte le terre del patriarcato («terra vestra Foroiulii larga esse debet hominibus Veneciarum et aperta»). All'obbligo per il patriarca di prestare aiuto militare se Treviso avesse offeso Venezia e le sue terre, fanno da contraltare tre punti dell'accor-

⁷ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Liber Pactorum I*, c. 135v, doc. del giugno 1200 (del *Liber* è attualmente in corso un'edizione a cura di Marco Pozza). Un altro esemplare in copia semplice si trova, insieme ad altri patti fra i patriarchi di Aquileia e Venezia, in un registro pergameneo contrassegnato dal n. 56 in ASV, *Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2: sulla base di quest'ultimo esemplare è stata condotta l'edizione in *I patti con il patriarcato di Aquileia (880-1255)*, a cura di R. Härtel, Roma 2005, pp. 65-70 (commento alle pp. 62-64).

⁸ Per la citazione, tratta dal *chronicon* mutilo conservato nell'archivio capitolare di Cividale: *Ibidem*, p. 62.

⁹ Fonti trecentesche attestano l'ubicazione di una casa del patriarca d'Aquileia in contrada S. Biagio: *Ibidem*, p. 63 n. 34.

do nei quali si precisa il numero di cavalieri che il patriarca dovrà fornire nel caso in cui sia Venezia a muovere guerra ai propri «inimicos», numero che dovrà essere proporzionale alle forze messe in campo dalla città. Il patriarca giurò il rispetto dei patti, e al contrario di quanto è stato affermato accettò tutte le clausole imposte da Venezia, compresa l'ultima relativa ai contingenti da fornire in caso di guerra mossa dai veneziani (l'eccezione riguarda solo la riserva di non fornire aiuto militare contro il papa e l'imperatore)¹⁰; promise inoltre che il giuramento sarebbe stato prestato anche da una rappresentanza dei nobili friulani per sé e i loro successori.

La gravezza delle condizioni rende conto della situazione emergenziale che stava vivendo il patriarcato d'Aquileia: la cittadinanza veneziana, coi suoi pesanti oneri, rappresenta l'ultima spiaggia per Pellegrino, che constatata l'inefficacia degli interventi papali si era risolto nel marzo del 1200 ad accettare un arbitrato del podestà di Verona Salinguerra Torelli fra lui e i trevigiani, salvo poi constatare che il Torelli s'era preventivamente accordato con questi ultimi¹¹. Di fronte all'oltraggiosa sentenza pronunciata il 25 maggio 1200 il patriarca rompe gli indugi e si rivolge ai veneziani, tanto solleciti nel fornirgli il sostegno richiesto – l'accordo data infatti al mese di giugno dello stesso anno – quanto abili nel trarre dalla situazione il massimo profitto possibile.

Il patriarca peraltro non era stato il solo a subire le angherie dei trevigiani, e pochi anni dopo proprio Pellegrino si trova a dare il suo assenso per i patti di sottomissione che due suoi suffraganei, il vescovo di Ceneda e

¹⁰ Così a mio avviso va interpretato, nonostante la formulazione in un latino non certo limpido, il nono punto dell'accordo, dove il doge ricorda il giuramento dei patti da parte di un procuratore del patriarca: «que omnia et singula que superius sunt comprehensa in anima vestra per Ottonem Burggonium dato iurare fecistis servanda, excepto de viris quatuor pro quolibet centenarius ut supradicta sunt et militibus decem vel quindecim ut est dictum, nisi crederetis vos de gerare contra dominum papam vel imperatorem» (*Ibidem*, p. 67; ai punti 3-6 le clausole militari, come consueto distinte fra quelle di carattere difensivo e quelle offensive; al punto 9, e ai successivi 10-12 i giuramenti prestati e da prestare; secondo Härtel il punto 9 sarebbe da intendere nel senso che il patriarca rifiuta in generale di prestare aiuto militare per il suo «alto valore simbolico»: *Ibidem*, pp. 63-64).

¹¹ Sullo scontro fra Treviso e il patriarca, che durava da diversi anni e aveva coinvolto anche il vescovo di Feltre e Belluno e il vescovo di Ceneda, suoi suffraganei: R. SIMONETTI, *Un episodio nella costruzione del distretto trevigiano nel Duecento. La controversia del 1292-1297 con il Patriarcato di Aquileia*, «Archivio Veneto», s. V, 137 (2006), n. 202, pp. 5-50, p. 13; R. HÄRTEL, *Il comune di Treviso e l'area patriarchina (secoli XII-XIV)*, in *Storia di Treviso. II. Il Medioevo*, a cura di D. Rando - G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 213-241, pp. 222-224; ancora utili: P. PASCHINI, *Storia del Friuli*, vol. I, Udine 1953, pp. 268-270; ID., *I patriarchi d'Aquileia nel secolo XII*, «Memorie storiche forogiuliesi», 10 (1914), fasc. 1 pp. 1-37, fasc. 2 pp. 113-181, fasc. 3 pp. 249-305 (per l'episcopato di Pellegrino fasc. 3 alle pp. 276-305, per il contesto della cittadinanza veneziana ivi, pp. 283-288).

quello di Feltre e Belluno, sono stati costretti a siglare con l'intraprendente città di Treviso¹². Come vedremo, anche per i titolari di queste diocesi la soluzione diventerà, a un certo punto, farsi cittadini di una città. Fra gli anni '20 e '30 del Duecento la guelfa Padova, nuovo baluardo degli interessi vescovili contro Treviso, arriverà a contare fra i suoi concittadini ben tre prelati: il patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs, il vescovo di Ceneda Alberto da Camino e quello di Feltre e Belluno Oddone.

1.2. *Il patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs cittadino di Padova (1221)*

Uno dei primi atti del patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs all'indomani della sua contrastata nomina è il rinnovo, nel 1218, del patto siglato con Venezia dal suo predecessore Wolfger nel 1206, rinnovo che sarà poi reiterato in forme diverse pochi anni dopo, nel 1222¹³. Qui per la prima volta vengono stabilite le competenze del vicedomino veneziano stanziato ad Aquileia, cui sono sottoposti i veneziani presenti nel patriarcato, e fra le clausole v'è l'obbligo per Bertoldo di far consegnare ogni anno al palazzo ducale di Venezia 12 pani e 12 maiali, umiliante *memorandum* della cocente sconfitta che un altro suo predecessore, Ulrico II, aveva subito proprio ad opera dei veneziani¹⁴. Ma né il patto del 1222 né quello del 1218 fanno alcun cenno alla cittadinanza, e nasce da un equivoco la notizia, ripresa da Härtel sulla base del Paschini, di un ammonimento rivolto da Venezia, «memore della cittadinanza veneziana del patriarca», ai trevigiani perché non infastidissero Bertoldo¹⁵.

¹² Sotto, testo in corr. della n. 59.

¹³ Sull'episcopato più che trentennale (1218-1251) di Bertoldo di Andechs: P. PASCHINI, *Bertoldo di Merania patriarca d'Aquileia (1218-51)*, «Memorie storiche forogiuliesi», 15 (1919), pp. 1-53, e 16 (1920), pp. 1-94. Edizione e commento dei patti con Venezia del 1218 e del 1222 in HÄRTEL, *I patti con il patriarcato*, rispettz. alle pp. 86-89 e 92-102.

¹⁴ Sulle clausole innovative del patto del 1222: *Ibidem*, p. 93. Secondo fonti posteriori i 12 maiali, che venivano pubblicamente scannati dai veneziani in occasione del Giovedì grasso, simboleggiavano i 12 canonici catturati insieme al patriarca Ulrico negli anni '60 del XII secolo: *ivi*, p. 48, e p. 102 per la clausola nel documento.

¹⁵ *Ibidem*, citaz. a p. 83. La notizia riportata da Pio Paschini (*Bertoldo di Merania*, XV (1919), p. 17; *Id.*, *Storia del Friuli*, vol. I, p. 294) si basa su un regesto del Minotto erroneamente datato al giugno 1220 anziché al giugno 1200: il documento che contiene l'ammonimento dei veneziani a Treviso non è altro che il già citato conferimento della cittadinanza veneziana al patriarca Pellegrino (cfr. sopra, testo in corr. della n. 9), ed è quest'ultimo, e non Bertoldo, il patriarca che i veneziani considerano un «civem venetum factum» (per i regesti del Minotto: *Acta et diplomata e R. Tabulario Veneto*, vol. III/1. *Documenta ad Belunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium spectantia*, a cura di A.S. Minotto, Venezia 1871, p. 37; e più ampiamente: *ivi*, vol. I/1. *Documenta ad Forumjulii Patriarchatum*

L'unica cittadinanza presa dal patriarca aquileiese è quella padovana, da attribuire all'11 settembre 1221¹⁶. Il documento non ha nulla del tono secco e sbrigativo utilizzato dai veneziani nei confronti di Pellegrino. Qui è Bertoldo a parlare in prima persona, in quella che sembra la trascrizione dell'orazione pronunciata in quell'occasione dal patriarca nella sala del consiglio del comune di Padova, di fronte al podestà e all'intera credenza (fra i molti testimoni figurano anche il vescovo di Padova Giordano e quello di Feltre e di Belluno Filippo)¹⁷. In un lungo e articolato preambolo, il patriarca tiene a precisare che al momento la sua persona e le sue terre «in meliori sint statu quam olim fuerint», e che tuttavia, data la sua predilezione per la città di Padova e i suoi cittadini, desiderando onorarli sopra tutti gli altri e fare ancor più di quanto fecero i suoi predecessori, memore dei benefici che questi ricevettero dalla città, desidera essere cittadino padovano e quindi si fa tale: «volumus esse cives Padue, et facimus nos Padue»¹⁸.

Aquileiensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia, Venezia 1870, p. 13).

¹⁶ L'atto è nel Codice carrarese degli Statuti di Padova, ai ff. 298v-299r, sotto la rubrica «Tenor et forma societatis et citadantie domini patriarche acquilegiensis» (Biblioteca Civica di Padova, ms. BP 1237; da correggere l'editore della *Cronica* di Rolandino da Padova che indica come fonte il codice, conservato nella stessa biblioteca, con segnatura BP 330, oltre ad attribuire il documento lì contenuto al 1220 anziché al 1221: *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane (1200-1262)*, a cura di A. Bonardi, in RIS², to. VIII/1, Città di Castello 1905, p. 29, nn. 2 e 4; cfr. anche ROLANDINO, *Vita e morte di Ezzelino da Romano*, a cura di F. Fiorese, Milano 2004, p. 587). Altri due esemplari del documento, con la stessa data 1221, sono contenuti in copia semplice in un frammento di registro pergameneo del XIII secolo: ASV, *Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2, nn. 26a, 26d [p.s. n. 83bis]. Il documento è edito, non integralmente, in F. SCIPIONE DONDI DALL'OROLOGIO, *Dissertazioni sopra l'istoria ecclesiastica di Padova. Dissertazione settima*, Padova 1813, doc. 24, alle pp. 26-27 dell'appendice documentaria, e in L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, to. IV, Milano 1741, coll. 179-180 (in entrambi i casi l'edizione è stata condotta sugli statuti padovani). La cittadinanza del patriarca, seguita da quella del vescovo di Feltre e Belluno, è citata anche da cronisti e annalisti padovani, che la pongono tuttavia sotto l'anno 1220: così Rolandino da Padova, che la fa coincidere con l'anno dell'incoronazione di Federico II e con altre vicende locali coeve (*Cronica*, pp. 29-30), e il *Liber regiminum Padue*, a cura di A. Bonardi, in RIS², to. VIII/1, Città di Castello 1905, p. 304. La ricostruzione qui proposta si basa sull'ipotesi che la datazione corretta sia quella riportata nel documento.

¹⁷ Nella trentina di testimoni sono compresi alcuni rappresentanti del clero padovano (l'arciprete e due canonici), tre membri della familia podestarile (due giudici e un *miles*), oltre a personalità di rilievo in ambito cittadino come Tiso Conte, che avremo modo di rincontrare più avanti (MURATORI, *Antiquitates*, to. IV, diss. 48, col. 180).

¹⁸ «Propter nimiam dilectionem quam erga civitatem et cives paduanos gerimus et habemus, cupientes prefatam civitatem Padue eiusque cives pre ceteris honorare et illud quod antecessores nostri fecerunt facere amplius, reminiscentes beneficiorum receptorum ab eis, volumus esse cives Padue et facimus nos Padue» (Statuti carraresi di Padova, f. 298v). L'edizione di Dondi dell'Orologio (*Dissertazioni*, p. 26) riporta «et facimus nos paduanos», ma sulla lettura del termine «Padue», che non è abbreviato, non mi sembra ci

Fino a questo punto tono e parole non sono certo quelle di chi, in grave difficoltà, si dispone a concedere molto pur di avere il sostegno richiesto, e tuttavia le pesanti condizioni che Bertoldo dichiara di accettare nel prosieguo del documento sono indicative del suo ridotto potere contrattuale: dodici i palazzi che a garanzia del patto («in citadancie firmitatem et signum», dice Rolandino) farà costruire a sue spese a Padova nell'arco di tre podesterie¹⁹; impegno a sottostare, come gli altri *cives* di Padova, alle imposizioni della città in proporzione alla ricchezza del patriarcato, stimata a 200.000 lire²⁰; impegno a fornire cinquanta cavalieri per tre mesi all'anno ogniqualvolta Padova entrerà in guerra, ma se il conflitto dovesse riguardare le terre patriarchine («versus terram nostram») allora il patriarca si impegna a sostenere Padova «cum omni et tota nostra potencia».

A differenza di quanto previsto da Venezia nei confronti del suo predecessore Pellegrino, Padova non esige che Bertoldo risieda personalmente per un certo periodo dell'anno in città, ma tale obbligo è previsto per dodici «de melioribus et maioribus» dei suoi vassalli, che dovranno recarsi in città quindici giorni prima della festa di San Pietro (29 giugno) e giurare la sequela al podestà come gli altri *cives* padovani²¹. Terminato l'elenco dei suoi obblighi verso la città, e assicurato l'impegno ad ottenere l'approvazione dei patti dai canonici aquileiesi e dal papa, il patriarca torna sulla questione della cittadinanza, e chiede di essere ricevuto come amico e cittadino: «petimus quoque a vobis quatenus recipiatis nos amicum et civem Padue, et nos et terram nostram et gentem nostram, ita quod adiuvetis nos tamquam civem vestrum»; come tale dovrà essere difeso e aiutato a mantenere i suoi possessi, e «pro posse» a recuperarli in Friuli «et versus Paduam» qualora fossero stati persi²². Chiede inoltre che il patto (*contractus*, lo de-

possano essere dubbi (cfr. anche MURATORI, *Antiquitates*, to. IV, col. 179).

¹⁹ ROLANDINO, *Cronica*, p. 29. Non sappiamo se questa clausola, che appare francamente esorbitante, sia poi stata effettivamente realizzata: di un palazzo fatto costruire dal patriarca in contrada S. Pietro parla Dondi dall'Orologio: *Dissertazioni*, p. 21.

²⁰ Così sembra interpretabile il passo: «quandocumque civitas Padue in corpore civitatis et in comitatu suo communem daciā fecerit pro libris ducentis milibus daciā solvemus secundum quod pro miliario in civitate dabitur» (cfr. anche Rolandino, il quale dice che il patriarca «se poni fecit cum aliis civibus paduanis in coltam sive dachyam»: *Cronica*, p. 29).

²¹ A Padova il nuovo podestà entrava in carica il 29 giugno, giorno della festa di S. Pietro: V. FRANCHINI, *Saggio di ricerche su l'istituto del podestà nei Comuni medioevali*, Bologna 1912, p. 178, n. 1. Il giuramento dei *militēs* al podestà non è fatto anche a nome del patriarca, come riportato da ROLANDINO (*Cronica*, p. 29), che pure sembrerebbe aver avuto sotto gli occhi il documento: egli ha probabilmente interpretato come un «pro nobis et pro nostris» quello che in realtà è un «per nos et per nostros» legato all'impegno militare del patriarca a sostegno di Padova di cui si parla nella frase successiva (Statuti carraresi, f. 298v).

²² Il riferimento ai beni del patriarcato «verso Padova» è probabilmente ai possessi che ricadevano ai confini col trevigiano: R. SIMONETTI, *Uno spazio conteso: l'area plavense e le*

finisce Bertoldo), a garanzia della sua validità perpetua, sia inserito negli statuti cittadini. Segue il consenso della credenza e l'accettazione del patto da parte del podestà a nome del comune.

Qual è il contesto che fa da sfondo alla decisione del patriarca d'Aquileia di farsi *civis* di Padova? Da due anni Bertoldo si trovava a contrastare l'aggressiva politica di Treviso: nel settembre del 1219 la città aveva convinto un numero consistente di vassalli friulani a giurare la cittadinanza trevigiana, e lo stesso aveva fatto nel 1220 con alcuni *cives* di Feltre e di Belluno a danno di un suffraganeo del patriarca, il vescovo Filippo (al vescovo di Ceneda, invece, Treviso aveva occupato a mano armata la sede episcopale)²³. Bertoldo aveva subito trovato un sostegno nell'alleanza con Padova, e contestualmente aveva fatto ricorso a papa Onorio III – il quale aveva prontamente comminato le censure ecclesiastiche a Treviso e condannato i vassalli per le «colligationes» indebite fatte con la città allo scopo di sottrarre alla chiesa d'Aquileia «iura sua» –, e poi all'imperatore Federico II, che il patriarca aveva seguito nel suo viaggio verso Roma e dal quale aveva ricevuto diplomi a conferma di diritti e prerogative²⁴. Non è facile seguire la cronologia delle vicende nel 1221 sulla base di una documentazione che è tutt'altro che solida²⁵. Pare comunque che all'inizio dell'anno il patriarca, tornato in Friuli con un diploma imperiale che corrobora le sue pretese giurisdizionali, riesca a riconciliarsi con una parte dei vassalli che precedentemente avevano preso la cittadinanza trevigiana: questi ultimi il 20 maggio

controversie tra il comune di Treviso e il patriarcato di Aquileia, saggio introduttivo a *Il processo tra il comune di Treviso e il patriarca di Aquileia (1292-95)*, a cura di Id., Roma 2010, pp. XI-XLVIII, a p. XV.

²³ HÄRTEL, *Treviso e l'area patriarchina*, pp. 224-225; VARANINI, *Istituzioni, società e politica*, pp. 305-307; ancora fondamentale per queste vicende: PASCHINI, *Bertoldo di Merania*, 16 (1920), pp. 1-33 (con l'avvertenza di spostare al 1221 la cittadinanza del patriarca Bertoldo e di correggere la notizia dell'aiuto veneziano contro i trevigiani del 1220 come indicato sopra, nn. 15-16). Per la posta del 15 settembre 1219 con cui i vassalli del patriarca «sua mera et spontanea voluntate constituerunt se cives civitatis Tarvisii per se et suos heredes in perpetuum»: B.M. DE RUBEIS, *Monumenta Ecclesiae Aquileiensis*, Venezia 1740, coll. 683-88 (commento in PASCHINI, *Bertoldo di Merania*, 15 (1919), pp. 10-11). Per il giuramento dei bellunesi a Treviso del 24 maggio 1220: G. PILONI, *Historia della città di Belluno*, Venezia 1607, lib. 3, p. 111v; per i *cives* feltrini: G. LEVI, *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma 1890 (FSI, 8), doc. 53, pp. 70-74, a p. 73. L'occupazione di Ceneda risulta dalle richieste formulate dal patriarca all'atto della pace: oltre, n. 29.

²⁴ Di un'alleanza con Padova, secondo un regesto del Bianchi, c'è già traccia nel settembre 1219: G. BIANCHI, *Indice dei documenti per la storia del Friuli dal 1200 al 1400*, Udine 1877, p. 6, *ad annum*; l'intervento papale a difesa del patriarca è dell'ottobre del 1219, mentre Bertoldo risulta al seguito di Federico II dal settembre del 1220: PASCHINI, *Bertoldo di Merania*, 15 (1919), pp. 12-20.

²⁵ Vedi i frequenti dubbi espressi in nota dal Paschini sulla datazione dei singoli atti.

1221 promettono di aiutarlo e sostenerlo, in particolare contro i trevigiani, e facendosi cittadini padovani giurano, sembra di capire, un «foedus amicitie» con Padova insieme al patriarca e ai suoi ministeriali; vengono quindi reinvestiti di tutti i feudi che tengono dalla chiesa aquileiese²⁶.

Le cose stavano quindi mettendosi al meglio per Bertoldo, ma l'intervento del legato Ugolino d'Ostia, impegnato in quel momento in un'intensa campagna di pacificazione in Italia settentrionale in vista della crociata, pone un freno agli intenti battaglieri del patriarca. Nel giugno del 1221 il legato prende contatto con le parti e impone una tregua, a quanto pare inizialmente non voluta né da Bertoldo né da Padova²⁷; nel luglio Treviso da una parte, e il patriarca, il vescovo di Feltre e Belluno e il comune di Padova dall'altra accettano di sottoporsi al suo arbitrato e avanzano le rispettive richieste (fra le accuse rivolte dai trevigiani al patriarca emerge, fra l'altro, quella d'aver obbligato «per vim» i suoi vassalli a giurare la cittadinanza padovana)²⁸; il 30 agosto viene emanata la sentenza, con la quale il legato respinge buona parte delle pretese di Treviso nei confronti del patriarca d'Aquileia e del vescovo di Feltre e Belluno (vengono in quest'occasione annullati gli atti di cittadinanza siglati dai vassalli friulani e dai *cives* feltrini nei confronti di Treviso)²⁹. Già il 3 settembre Bertrando inizia

²⁶ G. BIANCHI, *Documenta historiae Foroiuliensis saeculi XIII ab anno 1200 ad 1299 summam regesta*, Vienna 1861, pp. 25-26. Paschini, avendo posto la cittadinanza del patriarca già nel settembre del 1220, interpreta la frase «et constituentes se cives paduanos jurant foedus amicitiae cum eis simul cum patriarcha et ministerialibus eius» nel senso che i vassalli si fecero cittadini di Padova «dietro l'esempio del patriarca e dei suoi ministeriali» (PASCHINI, *Bertoldo di Merania*, XV (1919), p. 22). Premesso che il documento edito dal Bianchi pare tratto da una trascrizione o da un sunto tardo, mi sembra che il passo debba intendersi come l'ingresso dei vassalli nell'alleanza in atto fra Padova e il patriarca o tutt'al più – dato che rimane difficile capire come i vassalli possano «farsi cittadini di Padova» senza alcun intervento del comune interessato –, come la promessa di farlo in futuro.

²⁷ Che almeno all'inizio Bertoldo non fosse incline ad aderire agli intenti pacificatori del legato, visto che la riconciliazione con i suoi vassalli e soprattutto l'alleanza di Padova lo facevano ben sperare sull'esito del conflitto con Treviso, emerge da una lettera inviata al capitolo d'Aquileia citata dal Paschini (*Bertoldo di Merania*, 15 (1919), pp. 24-25, e p. 25 n. 1 per la datazione al giugno 1221).

²⁸ Accettazione dell'arbitrato di Ugolino da parte di Treviso nel luglio 1221: G.B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, vol. I, Venezia 1786, doc. 49 a p. 62 (cfr. anche LEVI, *Registri dei cardinali*, doc. 41 a p. 42, e doc. 49 a p. 58); accettazione da parte del patriarca e aderenti: VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 50 a p. 64; per i libelli presentati dalle parti: BIANCHI, *Documenta historiae Foroiuliensis*, pp. 26-30 (per l'accusa dei trevigiani p. 28, al punto 1).

²⁹ Per la sentenza del 30 agosto 1221 fra Treviso e il patriarca: LEVI, *Registri dei cardinali*, doc. 52 (a p. 68 per lo scioglimento della fedeltà a Treviso dei friulani); per la sentenza dello stesso giorno fra Treviso e il vescovo di Feltre e Belluno: *ibid.*, doc. 53 (a p. 73 l'annullamento della fedeltà dei *cives* feltrini). La sentenza del legato, su richiesta di

a cogliere i frutti della sentenza, e i trevigiani sciolgono i suoi vassalli dal giuramento di fedeltà prestato alla città³⁰.

Un successo che spiega come mai nell'atto di cittadinanza – che verosimilmente aveva richiesto negoziati di una certa durata, e dunque era stato abbozzato già prima dell'intervento di Ugolino, ma che venne effettivamente steso a soli undici giorni di distanza da questa sentenza che rafforzava la situazione del patriarca – ci sia la compresenza di un doppio registro. La prima parte riflette la situazione "post sentenza", in cui Bertoldo e le sue terre sono «in meliori [...] statu quam olim fuerint» e quindi la cittadinanza padovana è un atto che il patriarca compie non per necessità, ma per la *dilectionem* che nutre nei confronti della città: è il patriarca a voler essere cittadino, ed è lui a farsi tale. La seconda, con l'elenco degli impegni assunti dal patriarca e con la richiesta di essere ricevuto come amico e cittadino di Padova «ita quod adiuvetis nos» (la cittadinanza come necessaria premessa per ottenere l'aiuto militare) riflette invece le condizioni della primavera del 1221, quando venne probabilmente portata a termine la trattativa fra Bertoldo, in procinto di affrontare una guerra con Treviso che si prospettava tutt'altro che facile, e il comune padovano.

1.3. Il vescovo di Feltre e Belluno Oddone cittadino di Padova (a. 1228)

Strettamente connessa alla cittadinanza padovana di Bertoldo del 1221 è, secondo la cronaca di Rolandino, quella presa sempre in funzione anti-trevigiana dal vescovo di Feltre e Belluno: «dompnus patriarcha est amicitus cum Paduanis et factus est paduanus civis [...]. Quod videns feltrensis et belunensis episcopus, fecit et ipse similiter»³¹. Il vescovo in questione non è tuttavia, come è stato ipotizzato³², il vescovo Filippo, che reggeva

Bertoldo, vieta ai trevigiani ogni intrusione nella diocesi di Ceneda, dove ricadevano parte dei possedi patriarchini: LEVI, *Registri dei cardinali*, doc. 52 a p. 69; per le richieste del patriarca relative a Ceneda, dalle quali risulta che quest'ultima era stata occupata dai trevigiani come le terre del patriarca, vedi i registi in BIANCHI, *Documenta historiae Foro-Julienensis*, p. 27 e, più ampiamente, MINOTTO, *Documenta ad Belunum*, II/2, p. 79 (30 agosto 1221).

³⁰ PASCHINI, *Bertoldo di Merania*, 15 (1919), p. 30.

³¹ ROLANDINO, *Cronica*, p. 29.

³² La relazione temporale suggerita dal passo fra le due cittadinanze ha fatto ipotizzare che Rolandino si riferisse al vescovo di Feltre e Belluno Filippo (1209-1225): ROLANDINO, *Cronica*, p. 29 n. 3; ROLANDINO, *Vita e morte*, p. 587, n. 3; S. BORTOLAMI, *Politica e cultura nell'import-export del personale itinerante di governo dell'Italia medioevale: il caso di Padova comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale. I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII - metà XIV secolo)*, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma 2002, pp.

la diocesi in quegli anni (ma che di prendere la cittadinanza padovana non avrebbe avuto alcun bisogno, essendo padovano³³), bensì il successore Oddone (1225-34). Del patto di Oddone non conosciamo precisamente il contenuto – anche se è plausibile che le clausole fossero affini, fatta salva una certa proporzionalità dei carichi, a quelle sottoscritte dal patriarca di Aquileia³⁴ –, ma il significato ch'esso rivestiva per la città di Padova ci è restituito con l'abituale efficacia da Rolandino, secondo cui la cittadinanza del vescovo è già cosa fatta nel 1228.

Stando alle parole del cronista, in quell'anno Oddone si trova a scegliere fra due prospettive che, apparentemente da punti di vista opposti, arrivano allo stesso risultato, ovvero l'inclusione delle terre episcopali in un distretto cittadino: Treviso, incitata da Ezzelino, attacca le «*terras feltrensis et belunensis episcopi*» che sosteneva «*fuisse communis Tarvisii ab antiquis*», e Padova si muove istantaneamente a difesa del vescovo, imponendo ai trevigiani di smetterla di molestare «*terras episcopi, que erant paduani communis*»³⁵. Dopo alcuni tentativi di risolvere la questione per via diplomatica i padovani decidono di ricorrere a misure più drastiche, mettendo assieme un «*copiosus exercitus ad terras inimicorum exterminandas*», e un'ambasciata al patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs determina il suo ingresso nella schiera degli alleati³⁶. Su questa specifica questione completa il resoconto di Rolandino una lettera indirizzata da Gregorio IX al legato papale Goffredo di Castiglione, incaricato il 16 maggio 1229 di porre fine alla guerra e concludere la pace fra Padova e Treviso. Veniamo a sapere che il patriarca Bertoldo era entrato a far parte dell'alleanza proprio per effetto di quei *federa societatis* che nel 1221 gli avevano conferito la cittadinanza padovana: patti indebiti, fanno presente i trevigiani al papa, perché sono stati fatti «*in malum Tervisinorum*», come indebito è l'intervento del patriarca, perché compiuto senza che Treviso avesse fatto alcunché nei suoi

203-258, alle pp. 219-220. Di un atto di cittadinanza del vescovo Filippo, che aveva già cercato di reperire il Muratori (*Antiquitates*, vol. IV, diss. 47, col. 180A), non vi è traccia.

³³ Così DONDI DELL'OROLOGIO, *Dissertazioni*, p. 21, e BORTOLAMI, *Politica e cultura*, p. 219.

³⁴ Il patto non si è conservato, ma abbiamo prova inoppugnabile della sua esistenza perché è citato in altri documenti: sotto, n. 74. Per quanto riguarda il contenuto, è lo stesso Rolandino a istituire un parallelo con il patto del patriarca di Aquileia: dopo aver detto che quest'ultimo, divenuto cittadino padovano, «*se poni fecit cum aliis civibus paduanis in coltam sive dachyam*», afferma che allo stesso obbligo si era sottoposto il vescovo di Feltre e Belluno, «*non tamen in quantitate eadem, set quasi pro rata sui episcopatus et prelature*» (ROLANDINO, *Cronica*, p. 29).

³⁵ ROLANDINO, *Cronica*, p. 39 (a. 1228).

³⁶ *Ibid.*

confronti³⁷. Non sappiamo se in questa occasione il patriarca avesse subito o meno dei danni dai trevigiani, certo il patto di cittadinanza stretto con Padova, come abbiamo visto, lo vincolava a fornire l'aiuto militare a prescindere da questo aspetto³⁸.

Nella prosa di Rolandino questo conflitto diventa emblematico degli effetti che comporta la pratica del conferimento della cittadinanza da parte dei comuni: è su richiesta di Ezzelino, «in tarvisinum civem receptus», che Treviso scatena l'offensiva contro il vescovo di Feltre e Belluno; quest'ultimo, fatto *civis* padovano, fa leva sulla sua condizione determinando l'ingresso nel conflitto di Padova; a sua volta la città chiede al patriarca d'Aquileia l'aiuto militare secondo i patti che ne hanno fatto un *civis* padovano. A Gregorio IX, che aveva avuto modo di sperimentare di persona quanto fosse difficile gestire l'intreccio di poteri in un'area sempre in procinto d'infiammarsi come quella veneta³⁹, è immediatamente chiaro che l'esistenza di questi patti è un ostacolo non di poco conto al raggiungimento della pace, e pertanto ordina al patriarca di astenersi d'ora in poi da ogni iniziativa a danno dei trevigiani, soprattutto sotto il pretesto dell'alleanza con Padova⁴⁰. Nell'estate del 1229, grazie alla mediazione del legato pontificio Guala e dei rettori della lega lombarda, al vescovo di Feltre e Belluno vengono restituite le sue terre, ma è di nuovo Rolandino a inquadrare il dato alla luce della cittadinanza padovana del vescovo: Padova si è mossa per aiutare il vescovo di Feltre e Belluno in quanto suo *civis*, e pertanto la restituzione è fatta «ipsi episcopo et Paduanis»⁴¹.

³⁷ E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita seculi XIII*, Innsbruck 1880, n. 613 (16 maggio 1229), pp. 492-493, a p. 493: il legato dovrà ammonire il patriarca, «qui una cum hominibus sui districtus ex parte una cum Paduanis ex altera in malum Tervisinorum societatis federa dicitur iniisse», affinché si astenga dal molestare i trevigiani. Alla luce del ruolo assunto dal patriarca in questa guerra acquisisce un nuovo significato la relazione istituita da Rolandino fra la cittadinanza di Bertoldo e quella del vescovo di Feltre e Belluno: è nel 1228, di fronte alla prima manifestazione concreta degli effetti del patto stretto dal suo superiore con Padova, che il vescovo «fecit et ipse similiter». Sul ruolo del legato Goffredo di Castiglione: D. RANDO, «Ad confirmationem sancte et catholice fidei Christiane». *La prima presenza domenicana*, in EAD., *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e sul suo territorio nei secoli XI-XV*, Verona 1996, pp. 59-91, a p. 83.

³⁸ È sufficiente che la città stessa entri in guerra: sopra, testo dopo la n. 20.

³⁹ Nella stessa lettera il papa, al secolo Ugolino d'Ostia, fa riferimento alla sua attività nella marca nel 1221 quando, ancora «in minori officio», cioè da legato, aveva provveduto a imporre la tregua fra Treviso e il patriarca (cfr. sopra, testo in corr. della n. 27).

⁴⁰ WINKELMANN, *Acta imperii inedita seculi XIII*, n. 613, p. 493.

⁴¹ ROLANDINO, *Cronica*, p. 40 (eloquente la rubrica che titola l'episodio: «Qualiter commune Padue recuperavit terras feltrensis et belunensis episcopi, sui civis»). Su questi avvenimenti: G.B. PICOTTI, *I Caminesi e la loro Signoria a Treviso dal 1283 al 1312*, Roma 1975, pp. 47-48; G. CHIODI, *Istituzioni e attività della seconda lega lombarda (1226-35)*, in

La rilevanza di questi patti agli occhi dei padovani, e il rischio che comportano per gli altri poteri attivi nell'area, sono al centro delle trattative che fanno da sfondo pochi anni dopo alla costituzione della seconda lega lombarda. Quando nel luglio del 1231 Padova si accinge a siglare l'alleanza con le città di Brescia, Mantova, Verona, Ferrara e Vicenza, pone la condizione che i rettori della società non possano «se intromittere vel imbrigare» nei patti di alleanza «vel cittadinantia» stretti dal comune con altre città, luoghi o persone, e specialmente in quelli siglati con il patriarca di Aquileia Bertoldo e il vescovo di Feltre e Belluno Oddone⁴². Ai rettori era preclusa anche qualunque intromissione sulle giurisdizioni, onori o possessi «quas commune Padue vel aliquis civis Paduanus habeat», e anche senza spingerci a vedere il riflesso di quella tendenza delle città «ad allargare i confini dei propri distretti attraverso le proprietà dei loro cittadini», è indubbio che la clausola assume un significato tutto particolare, nel momento in cui fra le giurisdizioni e i beni sotto tutela padovana ci sono quelli di due *cives* particolari come il vescovo di Feltre e Belluno e il patriarca d'Aquileia⁴³. D'altra parte, che la vigilanza sui due episcopati fosse tutt'altro che teorica emerge già nell'ottobre dello stesso anno: i Da Romano, che avevano appena deciso di aderire alla lega, chiedono come prima cosa che i rettori mandino «festinanter» ambasciatori ai padovani, ingiungendogli di astenersi dall'attaccare le loro terre, come si erano riproposti di fare «ad instanciam Feltrini et Belunensis episcopi»⁴⁴.

Federico II e la civiltà comunale nell'Italia del Nord, a cura di C.D. Fonseca - R. Crotti, Roma 2002, pp. 235-382, alle pp. 307-308. Contrasta con la versione di Rolandino, tutta incentrata sul trionfo padovano, quanto riportato dall'*Istoria di Trivigi* del Bonifaccio (CHIODI, *Istituzioni*, p. 308): fra le clausole della pace ci sarebbe stato l'impegno di Feltre e Belluno ad accettare il protettorato di Treviso, con l'invio di un podestà per i successivi tre anni.

⁴² MURATORI, *Antiquitates*, to. IV, Diss. 48, col. 322C (10 luglio 1231): «super aliqua societate vel cittadinantia, quam commune Padue habeat cum aliqua civitate vel loco vel aliqua persona, et specialiter de cittadinantia et societate contracta cum domino B. dei gratia patriarcha Aquileiensi et domino O. dei gratia episcopo Feltrensi et Bellunensi». Sulla seconda lega lombarda e le clausole particolarmente limitative per i poteri dei rettori imposte da Padova: CHIODI, *Istituzioni*, in part. pp. 274, 357 n. 371.

⁴³ La citazione, reperita in SIMONETTI, *Un episodio*, p. 10 n. 14, è di CANZIAN, *Oderzo medievale. Castello e territorio*, Trieste 1995, p. 27.

⁴⁴ Secondo il Maurisio, che era stato procuratore dei Da Romano in questa vicenda, Padova aveva promesso al vescovo di muovere guerra per il recupero del castello di Oderzo: GERARDO MAURISIO, *Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano (aa. 1183-1237)*, a cura di G. Soranzo, in *RIS*², VIII/4, p. 25; per l'ingresso dei Da Romano nella lega: CHIODI, *Istituzioni*, pp. 357-358 alle nn. 371-72.

1.4. Il vescovo di Ceneda Alberto cittadino di Treviso (1226-27)

a) *Le premesse: Treviso e i primi patti con i vescovi cenedesi e con i centri loro soggetti*

Per trattare l'unico caso di cittadinanza che ha per protagonista la città di Treviso è necessario fare un passo indietro, perché la cittadinanza di Alberto non è scindibile dagli accordi che la città riesce ad imporre già alla fine del XII secolo ai vescovi cenedesi e ai centri loro soggetti. È in questa fase che vediamo nascere alcune delle dinamiche già osservate nei tre casi precedenti, e che diverranno strutturali nel rapporto fra il comune trevigiano e gli episcopati contermini nel secolo successivo⁴⁵.

Pensiamo in primo luogo al ruolo di Padova, che offrendo ai vescovi di Ceneda, come anche a quelli di Belluno e Feltre, all'epoca ancora separati⁴⁶, una possibile ancorché interessata alternativa alle ingerenze di Treviso, impedisce regolarmente a quest'ultima di affermare uno stabile controllo sui tre episcopati. Già nel 1179 si parla di *societates* fra i vescovi e il comune di Padova: i trevigiani provano ad ostacolarle, ma sono costretti dai rappresentanti della lega lombarda a dichiarare che Ceneda, Belluno e Feltre sono «libere civitates, et liberi episcopatus et liberi comitatus» esattamente come Treviso, e in quanto tali possono «se teneri et sociari Paduanis vel alii civitati cuicumque velint»⁴⁷. Pochi anni dopo (1181) una nuova sentenza prende di mira le intromissioni di Treviso sui centri principali – Ceneda e Conegliano – dell'episcopato cenedese: cenedesi e coneiglianesi, ribadiscono i rettori della lega, «*proprium comitatum et episcopatum suum habent*», e dunque devono «libere permanere [...] et nulli ex aliis civitatum nisi a suo velle voluerint, subiacere»⁴⁸. È da notare che tanto nella prima quanto

⁴⁵ Da angolature diverse, forniscono un inquadramento su queste vicende: CANZIAN, *Vescovi, signori*, pp. 112-138; D. RANDO, *Dall'età del particolarismo al comune (secoli XI-metà XIII)*, in *Storia di Treviso. II. Il Medioevo*, a cura di D. Rando - G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 41-102, alle pp. 72-77; BORTOLAMI, *Politica e cultura*, pp. 218-222; A. CASTAGNETTI, *L'età precomunale e la prima età comunale (1024-1213)*, in *Il Veneto nel medioevo. II. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti - G.M. Varanini, Verona 1991, pp. 1-162, alle pp. 112-116; e VARANINI, *Istituzioni, società*, pp. 297-315; ancora imprescindibile PICOTTI, *I Caminesi*.

⁴⁶ Vedi oltre, n. 55 e testo corrispondente.

⁴⁷ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 24 (4 settembre 1179).

⁴⁸ G.B. VERCI, *Storia degli Ecelini. III. Codice diplomatico eceliniano*, Venezia 1779, doc. 44 (20 gennaio 1181), p. 79 (la possibilità di *subiacere*, se desiderato, a 'qualcuno' di altra città sembra far riferimento all'ipotesi di accogliere un podestà straniero). Agli anni 1180-1181 risalgono i primi patti stretti da Conegliano con Padova (*Ibidem*, docc. 42 e 45), che già in questa fase manifesta l'intenzione «di promuovere Conegliano capoluogo

nella seconda occasione, al di là dei dovuti richiami allo statuto di «civitas» che la presenza del vescovo garantisce, insieme alla “libertà” da ogni soggezione, ai centri suddetti⁴⁹, non si esclude affatto la possibilità di stringere relazioni di patronato con altre città, e nello specifico con Padova, ma si insiste esclusivamente sulla volontarietà di tali patti. Aspetto, quest’ultimo, che Treviso continuerà a non tenere in alcuna considerazione.

Nel 1190, nonostante la recente condanna dei rettori della lega, il vescovo di Ceneda Matteo (1187-1216) è costretto a siglare un accordo che conferisce alla città di Treviso poteri di giurisdizione sugli uomini e le terre vescovili, beninteso con l’eccezione della «spetialis persona episcopi»⁵⁰. Sulle clausole di questo documento, che costituirà la base per il patto di cittadinanza stretto più di trent’anni dopo dal vescovo Alberto, avremo presto occasione di tornare; per intanto soffermiamoci sulle reazioni che la bellicosa politica trevigiana, tutt’altro che limitata alla stesura di patti e convenzioni, suscitò in ambito papale. Il 27 marzo 1199 Innocenzo III indirizza una lettera «sine salutatione» al podestà e al popolo di Treviso⁵¹. Il papa è ormai intenzionato a punire col ferro – cioè con la privazione della dignità vescovile – la città maestra in «episcopos de civitate in civitatem fugare», e che si era dimostrata insensibile alle “cure” meno drastiche finora tentate: emerge che Treviso, nonostante i diplomi imperiali che avevano sancito l’indipendenza dei vescovi di Ceneda e Feltre (1184)⁵², le reiterate condanne dei rettori della lega (che nel 1193 era nuovamente intervenuta imponendo lo scioglimento di qualunque patto, alleanza o giuramento imposto ai vescovi da Treviso e Padova)⁵³, varie tregue mai rispettate e ben

dell’intero spazio compreso tra il cenedese e il Cadore» (CANZIAN, *Vescovi, signori*, p. 130).

⁴⁹ Su questo elemento come principale ostacolo all’espansione trevigiana: RANDO, *Dall’età del particolarismo*, pp. 74-75; CANZIAN, *Vescovi, signori*, pp. 112-113.

⁵⁰ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 31, p. 38 (9 luglio 1190).

⁵¹ VERCI, *Codice diplomatico eceliniano*, doc. 65 (27 marzo 1199), pp. 130-133. Su questa vicenda nel contesto degli interventi papali a difesa della *libertas ecclesie*: L. BAIETTO, *Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007, pp. 18-23.

⁵² Nel 1184, all’indomani della pace di Costanza, Federico I emana diplomi a favore del vescovo di Ceneda, sciogliendo gli uomini «in districtis suis permanentibus» dai legami con Treviso (MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, to. X/4, Hannover, 1990, doc. 889 alle pp. 136-137, 14 dicembre 1184; commento in CANZIAN, *Vescovi, signori*, p. 114), e del vescovo di Feltre, che viene autorizzato, «ex debilitate loci», a mutare sede (MGH, *Diplomata*, to. X/4, doc. 868, pp. 105-107, 1 ottobre 1184; analisi in S. COLLODO, *Potere e onore nella storia dell’episcopato di Feltre*, introduzione a *L’episcopato di Feltre nel Medioevo. Il catastrum seu inventarium bonorum del 1386*, a cura di E. Bonaventura - B. Simonato - C. Zoldan, Venezia 1999, pp. VII-XXX, a p. XVI).

⁵³ Intervento della lega a difesa dei vescovi di Ceneda, Feltre e Belluno in VERCI, *Codice diplomatico eceliniano*, doc. 60, pp. 115-123, in part. pp. 121-122 (19 ottobre 1193); i tre-

due scomuniche papali, aveva continuato imperterrita ad assalire a mano armata l'episcopato di Ceneda e quelli di Belluno e Feltre, oltre a danneggiare le terre del patriarca aquileiese. Il vescovo di Ceneda Matteo era stato costretto, al pari dei suoi colleghi, ad andare in esilio; i trevigiani avevano simulato una pace con Gerardo de' Taccoli, vescovo di Belluno, salvo poi catturarlo e trascinarlo «quasi latronem per nemora die noctuque» fino a Treviso, dove l'avevano ucciso «acclamante populo»; quanto a Feltre, città – ribadisce il papa – «ad feltrensem pertinentem ecclesiam», tanto gli abitanti quanto il vescovo erano stati costretti «iuramenti vinculo» a stare ai mandati della città⁵⁴.

Dopo l'omicidio di Gerardo Taccoli, Celestino III aveva provveduto in funzione antitrevigiana all'unione dell'episcopato di Belluno con quello di Feltre (a. 1197, ma effettiva dal 1204), e ora Innocenzo III, preso atto dalla «debilitas loci» e dalla «raritas inhabitantium» della «villa» di Ceneda, propone anche per il vescovo cenedese una soluzione analoga, vale a dire il trasferimento della sede episcopale nel centro, *populosum et munitum*, della vicina Conegliano, che già da tempo ambiva ad una simile promozione⁵⁵. Il trasferimento in realtà non sarà mai effettuato, e del tutto inefficaci si rivelano le minacce papali: nel giugno del 1199, mentre il vescovo di Ceneda Matteo è ancora in esilio, Treviso stringe un patto direttamente con i cenedesi, cui viene conferita la cittadinanza trevigiana⁵⁶, e nel 1203 il presule – che in quell'occasione pare aver assunto, a garanzia della concordia raggiunta, una podesteria in città – si risolverà a confermare il patto stretto nel 1190⁵⁷.

vigiani reagiscono appellandosi all'imperatore Enrico VI: SIMONETTI, *Un episodio*, pp. 9-12.

⁵⁴ Sulla cronologia delle vicende citate dal papa, che fanno riferimento alla guerra che si aprì nel 1195: SIMONETTI, *Un episodio*, p. 12, e bibliografia cit. Per una panoramica delle violenze che ebbero per destinatari dei prelati, con particolare riguardo alla provincia ecclesiastica aquileiese: A. TILATTI, *Tra santità e oblio: storie di vescovi uccisi in Italia nord-orientale (secoli XIII-XIV)*, in *L'évêque, l'image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge*, Roma 2014, pp. 603-620.

⁵⁵ Nel 1199 Innocenzo III incarica il patriarca Pellegrino e il vescovo di Ferrara di verificare questa possibilità: MINOTTO, *Documenta ad Belunum*, pp. 23-24 (sotto l'anno 1198); vedi anche RANDO, *Dall'età del particolarismo*, p. 74. Già vent'anni prima Conegliano, in vista del nuovo ruolo che dietro impulso di Padova si apprestava a ricoprire nell'area, aveva strappato al vescovo cenedese la promessa del trasferimento di sede, poi non realizzato: VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 25, p. 28 (27 settembre 1179). Per l'unione dei vescovadi di Feltre e Belluno: P.F. KEHR, *Italia Pontificia*, vol. VII/2, Berlino 1925, pp. 95-96; la decisione avrà concreta attuazione solo nel 1204, quando subentrò quale titolare di entrambe le diocesi il vescovo di Feltre Torresino.

⁵⁶ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 39, pp. 43-45 (15 giugno 1199).

⁵⁷ La concordia del 1203 è subordinata all'impegno da parte di Treviso di restituire al vescovo le terre sottratte durante la guerra, e di non proibirgli di «exercere spiritualia, et omnia alia que ad spiritualia pertinent»: VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 40, pp. 45-

Nel frattempo anche il vescovo di Feltre e Belluno – ma pare che l’iniziativa fosse stata condotta principalmente dai due centri – era arrivato a una composizione con il comune di Treviso⁵⁸, e nel 1204 il successo della città è coronato da un ulteriore patto siglato proprio con il patriarca Pellegrino, lo stesso che qualche anno addietro, pur di sfuggire alle grinfie trevigiane, si era fatto *civis* di Venezia. Fra le clausole siglate dal patriarca vi è quella con cui rinuncia a ogni ingerenza nei rapporti dei suoi suffraganei con il comune di Treviso: Pellegrino scioglie i vescovi di Ceneda e di Feltre e Belluno dal giuramento che vietava loro di accettare compromessi con la città, acconsente ai patti che il vescovo di Ceneda aveva stretto con Treviso e a quelli che avrebbe siglato in futuro, e infine conferma gli accordi delle comunità di Feltre e Belluno, impegnandosi a far sì che siano ratificati dal loro vescovo⁵⁹.

b) Il salto di qualità: la cittadinanza del vescovo Alberto da Camino

Treviso, precocemente capace di legare a sé i vescovi delle piccole diocesi contermini, e che in tutti i casi fin qui analizzati è stata centrale nello spingere i prelati a prendere la cittadinanza di altre città, pare decidersi a far uso dello stesso strumento solo nei confronti del vescovo di Ceneda Alberto Da Camino (1220-46)⁶⁰. I Da Camino da tempo, pur tra alti e bassi, intrattengono stretti legami con la città: hanno giurato la cittadinanza trevigiana⁶¹, con tutti gli obblighi connessi a questa condizione, e in più

46 (14 dicembre 1203). La podesteria del vescovo emerge dal giuramento del podestà, che si impegna ad osservare i patti secondo la posta «facta inter ipsum episcopum et commune Tarvisii sub potestaria domini episcopi». Per una panoramica delle situazioni che potevano fare da sfondo all’assunzione di questo ufficio da parte dei prelati: G. GARDONI, *I vescovi podestà nell’Italia padana*, Verona 2008.

⁵⁸ VERCI, *Codice diplomatico eceliniano*, doc. 68, pp. 138-142 (2 febbraio 1200); l’accordo è presentato come «pactum et concordiam» tra il comune di Treviso e il vescovo di Feltre e Belluno ma in realtà, come mostrano anche le clausole elencate alla fine (p. 141), la controparte del comune è costituita esclusivamente dai procuratori feltrini e bellunensi, che agiscono «nomine episcopi feltrensis et bellunensis et hominum illorum locorum» (il ruolo defilato del vescovo è probabilmente dovuto al giuramento che lo legava al patriarca d’Aquila: vedi n. successiva).

⁵⁹ Così l’atto del 20 gennaio 1204 in ASV, *Consultori in iure*, b. 372 fasc. contrassegnato “VI a”, al f. 13v (cfr. PASCHINI, *I patriarchi*, pp. 299-300, sulla base del registro che dello stesso documento fa il MINOTTO, *Documenta ad Belunum*, pp. 31-32).

⁶⁰ Per l’appartenenza di Alberto alla famiglia Da Camino vedi le *Note di aggiornamento* a cura di Giovanni Netto nella seconda edizione di PICOTTI, *I Caminesi* (Roma, 1975²), pp. 9-27, a p. 11 (nota relativa a p. 45). Più in generale, sulla tradizione «non completamente controllabile» che vede sedere, sulla cattedra vescovile cenedese nel primo Duecento, ben tre vescovi appartenenti alla famiglia Da Camino: D. RANDO, *Le elezioni vescovili nei secoli XII-XIV*, in *Storia di Treviso. II. Il Medioevo*, pp. 375-397, p. 390.

⁶¹ La prima cittadinanza nota è del 1183 (PICOTTI, *I Caminesi*, pp. 29-30), ma come

di un'occasione li vediamo mediare la sottomissione a Treviso del principale centro dell'episcopato cenedese, Conegliano⁶². Adesso che un membro della famiglia siede sulla cattedra episcopale di Ceneda, la città intravede tutta l'utilità di richiamare anche il vescovo agli obblighi cui devono sottostare, in quanto *cives*, «illos da Camino»⁶³. Così un articolo inserito negli statuti trevigiani nel 1226 equipara il vescovo alla sua famiglia e ai coneglianesi nell'obbligo dell'acquisto di una casa in città⁶⁴, clausola che accompagna tipicamente gli atti di cittadinanza. Poco dopo, il 20 marzo 1227, vediamo Alberto recarsi a Treviso e confermare le dure clausole di sottomissione siglate dal suo predecessore nel 1190. Nel palazzo comunale, alla presenza del vescovo di Treviso Tiso da Vidor e dei vertici ecclesiastici e civili della città, il vescovo Alberto e il podestà Giacomo Tiepolo dichiarano il reciproco rispetto, «exceptis hiis quae preterita erant, si quae sunt», del patto sottoscritto dal vescovo Matteo e dall'allora podestà trevigiano Ezzelino da Romano, patto che viene trascritto integralmente nell'atto⁶⁵.

rileva Canzian la famiglia risulta avere una *domus* in città già nel 1173 (CANZIAN, *Vescovi, signori*, pp. 54, 122). Cittadinanze di altri membri della famiglia sono attestate nel 1195 e nel 1199: VERCI, *Codice diplomatico eceliniano*, doc. 61, e MURATORI, *Antiquitates*, to. IV, coll. 171-174.

⁶² Nel 1183 Guecellone e il figlio Gabriele, giurando la cittadinanza trevigiana, promettono di far sì che anche gli abitanti di Conegliano «convenient ad concordiam» (*Ibidem*, coll. 169-172), il che accadrà puntualmente l'anno successivo (VERCI, *Codice diplomatico eceliniano*, doc. 49, p. 88). Conegliano rinnova il patto con Treviso nel 1195, con la mediazione di Biaquino Da Camino, che si fa in quell'occasione cittadino trevigiano: *Ibidem*, doc. 61, pp. 123-125.

⁶³ Notiamo che le cittadinanze trevigiane dei Da Camino, almeno in alcuni casi, esonerano esplicitamente i membri ecclesiastici della famiglia dal giuramento di sottomissione alla città: il cittadino di Guecellone e del figlio Gabriele del 1183 è preceduto da una clausola che prevede il giuramento del patto anche per i figli del secondo, ma solo «nisi fuerint clerici» (MURATORI, *Antiquitates*, to. IV, col. 169; cfr. anche RANDO, *Dall'età del particolarismo*, p. 76). La clausola, che precede il documento vero e proprio, è probabilmente un'aggiunta posteriore (il documento ci è giunto in copia del 1264, tratta a sua volta da una copia del 1209).

⁶⁴ *Gli statuti del comune di Treviso. II. Statuti degli anni 1231-1233, 1260-1263*, a cura di G. Liberali, Treviso 1953, art. 519 a p. 196: «potestas cogat illos de Coneclano, qui per postam tenentur domos habere in civitate, illas domos habere secundum formam poste. Et quod cogat episcopum cenensem et illos de Camino habere domos in civitate, secundum predictam formam».

⁶⁵ L'accordo del 1227 è inedito e finora noto solo per il regesto e il riassunto del Minotto (*Documenta ad Belunum*, p. 42; il regesto sotto la data del 19 marzo 1227 e il riassunto sotto la data 19 marzo 1228 si riferiscono allo stesso documento). Come da riscontro nei *Consultores in iure* conservati nell'Archivio di Stato di Venezia (ASV, *Consultori in iure*, b. 372, fasc. contrassegnato "VI a", ai fogli 17r-18r) la data corretta è 20 marzo 1227 (cfr. anche l'introduzione di Giuseppe Liberali a *Gli statuti del comune di Treviso*, vol. I, p. XXXVII, n. 68). La copia nei *Consultores* fu a sua volta tratta da una copia fatta redigere dal podestà di Treviso Giovanni Tiepolo nel 1264, forse in occasione del rinnovo del giu-

Alberto permetterà al comune di Treviso di esercitare su «omnes terras sui episcopatus» e su tutti gli uomini che vi abitano – ma non sulla persona del vescovo – «talem iurisdictionem et potestatem [...] qualem comune Tarvisii habet in personis et terris hominum Coneglani»: e dunque di imporre dazi e collette, e di esigere cavalcate e servizi militari⁶⁶. Per converso il podestà si impegna, come già Ezzelino, a «regere et custodire» le terre e gli uomini del vescovato così come fa con i trevigiani, e a «manutenere d. episcopum Cenete, et omnes suos in sua iustitia».

Sappiamo che l'accordo stretto da Treviso con il vescovo Alberto, pur non contemplando esplicitamente il conferimento della cittadinanza, come tale fu inteso tanto dalla città quanto da attori estranei alla vicenda⁶⁷. Si pone però il problema di cosa avvenne con i vescovi che succedettero al Da Camino sulla cattedra episcopale cenedese. Non abbiamo alcuna traccia di rinnovo dei patti con Treviso fino al 1261: nel contesto della ridefinizione dei poteri in area veneta dopo la morte di Ezzelino – che si presentava particolarmente problematica per Treviso – il vescovo di Ceneda Odorico giura il rispetto dei patti stretti dai predecessori con la città⁶⁸. Secondo il Minotto in quest'occasione il vescovo avrebbe rinnovato anche la cittadinanza trevigiana, ma nelle fonti da lui citate non ho trovato riscontro a questa informazione, né di cittadinanza si parla nel rinnovo dei patti fatto dai successivi titolari della cattedra cenedese⁶⁹. Anche se questo

ramento da parte del vescovo di Ceneda Presavio Novello, avvenuto proprio in quell'anno (sotto, alla n. 69). Non ho trovato riscontro per la posta che, secondo il Bonifaccio, lo stesso vescovo Alberto avrebbe giurato nel marzo del 1230: G. BONIFACCIO, *Istoria di Trivigi*, Venezia 1744, p. 182.

⁶⁶ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 31, p. 38. L'accordo del 1190, trascritto nel documento del 1227, prevede che «spetialis persona episcopi et spetiales persone canonicorum cenetensium [...] non teneantur facere aliquam collectam seu dadiam, seu expeditionem vel publicum» al comune di Treviso.

⁶⁷ Sotto, par. 1.6.

⁶⁸ *Ibidem*, vol. II, doc. 111, p. 48 (18 maggio 1261).

⁶⁹ Tutti i successori di Alberto prestano giuramento ai podestà trevigiani confermando le poste dei predecessori con una formula alquanto generica: il vescovo promette di «attendere ac observare toto tempore vitae suae [...] omnes postas, concordias, promissiones et pacta quas et quae sui predecessores fecerunt» (vedi i giuramenti di Odorico del 18 maggio 1261, del vescovo Presavio Novello del 1 marzo 1264 e del vescovo Marco de Fablanis del 9 febbraio 1280: *Ibidem*, rispettivamente in vol. II, doc. 111 p. 48, doc. 133 p. 72; e vol. III, doc. 247 p. 55). Per il vescovo Odorico, stando ai registi del Minotto, avrebbero dovuto esserci due giuramenti alla città di Treviso, di cui uno, con data dell'11 maggio 1261, contemplante esplicitamente la cittadinanza: «Odorico vescovo lauda la cittadinanza di Treviso et giura et conferma tutte le poste et promesse de' predecessori» (*Documenta ad Belunum*, p. 52; il secondo regesto porta invece la data 17 maggio 1261, e parla di un generico rinnovo di tutte le poste fatte dai predecessori nei confronti del comune di Treviso). Dalla verifica nell'Archivio di Stato di Venezia sulla fonte indicata dal

di per sé non è sufficiente a chiudere la questione (pure nel caso del vescovo Alberto la cittadinanza non è menzionata nell'atto, ma si deduce dal coevo articolo statutario), l'ipotesi più probabile è che il salto di qualità operato nei confronti del Da Camino costituisca un'eccezione, favorita *in primis* dall'appartenenza familiare del vescovo e poi anche dall'esempio fornito in quello stesso torno d'anni da una realtà vicina e concorrenziale come quella di Padova. Proprio a quest'ultima, peraltro, il vescovo Alberto si rivolgerà di lì a poco, disconoscendo con un nuovo atto di cittadinanza tutte le concessioni fatte a Treviso.

1.5. *Il vescovo di Ceneda Alberto cittadino di Conegliano/Padova (1233)*

Il vescovo Alberto dev'essersi messo in cerca dell'alleanza con Padova già all'indomani del giuramento di sottomissione a Treviso, segno che quest'ultimo era stato tutt'altro che spontaneo: agli anni 1227-1228 possiamo datare la fuga dei Da Camino da Treviso, dove Ezzelino da Romano aveva preso la cittadinanza, e alla primavera del 1228 datano i primi amichevoli contatti, dei quali si fa tramite lo stesso vescovo, fra la famiglia e la città patavina⁷⁰. Nella guerra che si apre nello stesso anno fra Padova e Treviso i Da Camino stanno dunque dalla parte di Padova, ma subendo più di tutti, data la prossimità dei loro castelli, le ritorsioni di Treviso e dei Da Romano che vi dominavano⁷¹. L'uccisione del podestà di Treviso, un

Minotto per i due documenti (rispett. i voll. V e VI dei *Consultores in iure ecclesie cenetensis*, attualmente corrispondenti alle bb. 371 e 372) è emerso che esiste un solo giuramento del vescovo Odorico a Treviso, datato al 18 maggio 1261 (b. 367, f. 265v; è il documento edito in VERCI, *Storia della Marca*, vol. II, doc. 111 p. 48), e riguarda la solita generica conferma delle poste dei predecessori. Per quanto riguarda il regesto dell'11 maggio, con il relativo riferimento alla cittadinanza, il Minotto l'ha probabilmente tratto dal materiale predisposto da Paolo Sarpi per provare la «superiorità del dominio veneto su Ceneda», sbagliando però a leggere la data (fasc. oblungo in b. 371, c. 163r: il regesto del Sarpi, con il riferimento alla cittadinanza di Odorico, porta la data del 17 maggio 1261).

⁷⁰ Per la fuga dei Da Camino: PICOTTI, *I Caminesi*, p. 47 n. 6. Il mutato orientamento della famiglia è testimoniato da un atto dell'aprile 1228: il vescovo Alberto, su richiesta di Gabriele da Camino, cede la chiesa di S. Giustina di Serravalle, situata nella diocesi di Ceneda, al lontano monastero di S. Benedetto di Padova: A. RIGON, *Vescovi e ordini religiosi a Padova nel primo Duecento*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di Sant'Antonio*, Padova 1985, pp. 131-151, alle pp. 140-141; il doc. è edito in VERCI, *Storia della Marca*, I, doc. 56 (13 aprile 1228), pp. 71-72; per un'analisi approfondita della questione: A.M. BIZZARRO, *Chiostro e nobiltà nella Marca Trevigiana: il monastero di Santa Giustina di Serravalle e i Caminesi (Sec. XIII-XIV)*, in *Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza*, Vittorio Veneto 1988, pp. 79-87, pp. 82-83.

⁷¹ PICOTTI, *I Caminesi*, pp. 47-48.

veneziano, da parte di Guecellone da Camino all'inizio del 1233 fa precipitare la situazione: Treviso mette al bando i Da Camino e ne confisca i beni, mentre Venezia minaccia ritorsioni.

È probabilmente questo il contesto che porta un terzo vescovo a diventare cittadino padovano: la città conta già fra i suoi cittadini due prelati, il patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs e il vescovo di Feltre e Belluno Oddone, quando decide di adottare nei confronti del vescovo cenedese un diverso *modus operandi*, promuovendo una sorta di cittadinanza mediata, potremmo dire per interposta città (o, com'è nel caso di Conegliano, aspirante tale). Il 9 maggio 1233 il vescovo si fa infatti «civis et consors» di Conegliano⁷², ma il centro, da mezzo secolo oscillante fra l'obbedienza a Treviso e il patronato di Padova, è stato alleato di quest'ultima nella guerra appena conclusa, e l'atto di cittadinanza del vescovo è preceduto da una serie di accordi che non lasciano dubbi su chi sia il garante ultimo del nuovo ordine geopolitico.

Il 31 marzo 1233 il vescovo Alberto, come già aveva fatto il suo predecessore, promette il trasferimento della sede episcopale a Conegliano «ita quod ibi sit caput episcopatus»⁷³; l'11 aprile Biaquino da Camino, in qualità di procuratore, sigla le condizioni con cui i conegliesi, i cenedesi e lui stesso divengono cittadini del comune di Padova⁷⁴; seguono poi gli accordi territoriali fra il vescovo di Ceneda e i Da Camino da una parte e il comune di Conegliano dall'altra⁷⁵; e infine i membri della famiglia Da Camino (29 aprile) e il vescovo Alberto (9 maggio) sottomettono terre e uomini alla giurisdizione del comune di Conegliano, divenendone al contempo «cives et consortes»⁷⁶. Come in un meccanismo a scatole cinesi – di cui la cittadinanza del vescovo costituisce l'ultimo elemento – risulta dunque che il vescovo di Ceneda si è fatto cittadino di un luogo, Conegliano, che a sua volta ha appena fatto atto di sottomissione a Padova. La controparte del vescovo nell'accordo, seppur in qualità di podestà di Conegliano, è

⁷² VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 67 del 9 mag. 1233, pp. 90-92 (il Verci si è servito di una trascrizione settecentesca dell'erudito Vittore Scoti: Biblioteca comunale di Treviso, ms. 957).

⁷³ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 61.

⁷⁴ Il modello di cittadinanza richiamato in quest'atto è quello utilizzato da Padova nei confronti del vescovo di Feltre e Belluno Oddone, fatta ovviamente eccezione per la conferma papale: «ipsi homines dictarum terrarum et sui heredes sint cives, et habitatores Padue, et iurent citadinantiam Padue ut dominus Odonus Dei gratia Feltrensis et Bellunensis episcopus iuravit, excepto quod non teneantur facere laudare dominum papam» (*Ibidem*, vol. I, doc. 63 p. 81).

⁷⁵ *Ibidem*, vol. I, doc. 62 (12 aprile 1233). Qui il vescovo rinnova la promessa di impegnarsi per il trasferimento della sede vescovile.

⁷⁶ *Ibidem*, vol. I, docc. 65-66 (Da Camino), 67 (Alberto).

un padovano, Tiso Conte⁷⁷, e nell'atto di cittadinanza, a scanso d'equivoci, sono molteplici i riferimenti agli statuti di Padova, di cui il podestà promette di fare arrivare copia, come fonte per regolare i futuri rapporti comune-vescovo⁷⁸.

L'accordo siglato dal vescovo ha una struttura bipartita. Nella prima parte il vescovo, di fronte all'intera credenza di Conegliano, «constituit se per se et suos successores civem et consortem Conegliani», e sottopone le terre e gli uomini dell'episcopato⁷⁹ alla giurisdizione del comune elencando i termini della soggezione: gli uomini del vescovato cenedese dovranno pagare le taglie, fare l'esercito e sottoporsi alla giustizia degli ufficiali di Conegliano, con gli stessi obblighi che gli uomini dei Da Camino e i Da Camino stessi «comuni Tarvisi faciebant [...] et modo habent cum comuni et hominibus Conegliani»⁸⁰. Alberto, a differenza dei membri laici della famiglia, sarà esente da qualunque obbligo fiscale verso il comune di Conegliano tanto per i beni della chiesa quanto per quelli familiari («neque de rebus ecclesie, neque de suis propriis»), né sarà tenuto – e come lui anche i canonici e i chierici – a rendere conto per la giustizia al podestà e agli ufficiali di Conegliano. Come ultimo atto il vescovo «iuravit citadinantiam, et consortariam Conegliani», e la parola passa al podestà Tiso Conte, che elenca a nome del comune i suoi doveri nei confronti del vescovo cenedese: si impegna dunque a difendere «libertatem ecclesie cenetensis» e a conser-

⁷⁷ Nei vari atti Tiso Conte esplicita sempre la sua origine, definendosi di volta in volta «paduanus», o «de Padua». Su questo individuo e più in generale sull'invio di podestà padovani a Conegliano: BORTOLAMI, *Politica e cultura*, p. 218; ID., *Fra "Alte domus"*, p. 55.

⁷⁸ Il vescovo Alberto avrebbe potuto leggersi l'atto di cittadinanza del patriarca d'Aquileia, dato che Bertoldo aveva espressamente chiesto il suo inserimento negli statuti, e probabilmente anche quello del vescovo di Feltre e Belluno Oddone.

⁷⁹ Viene operata una distinzione fra le ville e gli uomini che ricadono nel distretto di Conegliano («in centenariis Conegliani»; sul significato del termine *centenarii*, di probabile origine padovana: CANZIAN, *Vescovi, signori*, pp. 91-92), ceduti integralmente al comune, che vi eserciterà la stessa «plenam iurisdictionem, et potestatem, et etiam merum imperium» che il vescovo e i suoi antecessori hanno esercitato «hinc ad presentem diem», e il resto delle ville e degli uomini dell'episcopato cenedese («omnes homines sui episcopatus, qui sunt de districtu Cenete, et omnes terras alias episcopatus cenetensis»), che il vescovo sottopone alla giurisdizione del comune di Conegliano con gli stessi obblighi assunti dagli altri membri della famiglia Da Camino per i loro uomini e le loro terre.

⁸⁰ VERCÌ, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 67, p. 91. Notiamo che in questo atto viene preso a modello, per le condizioni della soggezione degli uomini vescovili, il patto stretto con Treviso dai membri laici della famiglia, come se il vescovo Alberto non avesse stretto con la stessa città un patto analogo pochi anni prima: l'accordo vescovo-Treviso del 1227 è peraltro citato in uno degli atti preparatori, dove si specifica che gli uomini dell'episcopato saranno tenuti a tutti gli oneri «que comuni Tarvisi faciebant ad modum forme et pactio-nis facte per antecessores dicti episcopi et per ipsum episcopum comuni Tarvisi» (*Ibidem*, vol. I, doc. 62, p. 81).

vare i chierici «in omni honore suo»; a custodire la persona del vescovo e ad aiutarlo a difendere i «castra, terras, villas, possessiones, et honores» in suo possesso; e infine, «secundum quod in statutis comunis Padue de libertate ecclesie continetur», a non intromettersi nella giurisdizione spirituale del presule né in prima persona «nec per officiales suos»⁸¹.

Salta all'occhio, a considerare nel suo complesso il dossier di questo caso, la differenza con la cittadinanza padovana del patriarca di Aquileia Bertoldo. L'accordo di Padova con Alberto da Camino non è scindibile da quelli siglati dalla stessa città con la famiglia del vescovo e con i centri episcopali di Ceneda e Conegliano: la cittadinanza del vescovo completa il controllo che la città già esercita sulle comunità, con le quali intrattiene un rapporto diretto. È plausibile che anche la cittadinanza conferita da Padova al vescovo Oddone, di cui non ci è pervenuto l'atto, fosse stata accompagnata da accordi stretti direttamente con Feltre e con Belluno⁸². La cittadinanza conferita al patriarca di Aquileia, invece, non contempla e non è accompagnata da alcun rapporto del comune padovano con i centri del patriarcato. Questo divario sembra trapelare anche dalla *Cronica* di Gerardo Maurisio, che nel descrivere le basi della potenza padovana cita i rapporti intrattenuti dalla città con il patriarca di Aquileia, mentre degli analoghi rapporti intrattenuti con gli altri due vescovi non fa alcun cenno, limitandosi ad elencare le comunità – Feltre, Belluno e Conegliano – su cui Padova esercita il controllo⁸³.

Il cronista passa poi a descrivere l'effetto dirompente che ebbe nell'intera regione l'arrivo di Giovanni da Vicenza, il frate predicatore che nell'estate del 1233, sull'onda del movimento dell'Alleluja, riuscì anche se per poco a porsi come arbitro di tutti i litigiosi poteri della marca. Sarà proprio lui a ricordare a Treviso e a Padova che un vescovo non può essere trattato come un qualunque *dominus* del contado.

⁸¹ A garanzia di ciò «potestas exemplum illius statuti Padue debeat facere venire, et duci Coneglanum»: *Ibidem*, vol. I, doc. 67, a p. 92.

⁸² Mi sembra significativo, a questo proposito, che la *citadinantia* di Oddone sia presa a modello non nell'atto con cui diventa cittadino il vescovo Alberto, ma in quello dove viene conferita la cittadinanza padovana agli abitanti dei centri dell'episcopato, Ceneda e Conegliano: sopra n. 74.

⁸³ GERARDO MAURISIO, *Cronica dominorum Ecelini*, p. 31 (a. 1233): «Tunc temporis tanta erat potencia et superbia Paduanorum quod [...] Feltrem et Bellunium et Coneglanum violenter sub sua iurisdicione usurpaverant; conspiraverant etiam cum Acquilegiensi patriarcha, et cum his omnibus contra Tervisium et illos de Romano, guerram maximam illis faciendo continue».

1.6. *Il vescovo di Ceneda Alberto si fa per la seconda volta cittadino di Conegliano/Padova (1235)*

Già nell'agosto del 1233, a pochi mesi dalla cittadinanza padovana che abbiamo appena analizzato, si colgono gli effetti del brusco voltafaccia operato dai Da Camino. Treviso chiama in causa il vescovo e gli altri membri della famiglia: oggetto del contendere sono precisamente gli accordi di *civitantia* e *societas* che avevano sancito pochi anni prima l'appartenenza delle terre vescovili alla *iurisdictio* e al *districtus* trevigiano, appartenenza ora disconosciuta da Alberto e dai Da Camino in seguito al nuovo accordo con Padova. La soluzione della controversia viene affidata a Giovanni da Vicenza, che in prima battuta emana una sentenza favorevole a Treviso (29 agosto 1233), salvo ribaltarla un mese dopo con una seconda sentenza che dà ragione ai Da Camino⁸⁴. In quei mesi di frenetica attività non mancano esempi di analoghi ripensamenti da parte del frate (il che depone a favore dell'autenticità di entrambe le sentenze, nonostante una tradizione documentaria non certo limpida)⁸⁵, ed è noto che, nella necessità di assicurarsi con ogni mezzo il sostegno militare delle città, Giovanni da Vicenza non si faceva scrupolo di appoggiarle anche quando a farne le spese erano le prerogative ecclesiastiche.

È quindi ancora più significativo il fatto che in questo caso, benché ci siano state tramandate due sentenze di segno opposto, si mantenga in entrambe un solo punto fermo: l'autonomia del vescovo di Ceneda tanto da Treviso quanto da Padova attraverso lo scioglimento dei patti di *societas*

⁸⁴ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, docc. 71 alle pp. 105-106, e 75 alle pp. 108-109 (rispettivamente 29 agosto e 30 settembre 1233).

⁸⁵ Sugli arbitrati del frate, e in particolare quello del maggio-giugno 1233 fra il comune e il vescovo di Bologna, analogo per modalità al caso trevigiano: A. VAUCHEZ, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire», n. 78 (1966), pp. 503-549, alle pp. 531-533. In merito alla tradizione dei due documenti, avvertiamo che per quanto riguarda la sentenza del 29 agosto l'edizione del Verci manca di alcuni passi, che si trovano invece nell'edizione del Minotto (*Documenta ad Belunum*, pp. 45-46); inoltre, stando al Picotti (*I Caminesi*, p. 54 n. 1), nessuna delle due edizioni può essere considerata pienamente rispondente all'originale, dal momento che tanto la fonte usata dal Minotto (una trascrizione cinquecentesca di documenti relativi all'episcopato di Ceneda, opera del giurista Cornelio Frangipane: ASV, *Consultori in iure*, b. 372, fasc. contrassegnato "VI a"), quanto quella usata dal Verci (l'edizione del 1609 degli statuti di Ceneda) risultano incomplete. Sulla sentenza del 30 settembre gravano invece i dubbi di autenticità avanzati dal Biscaro, che l'ha bollata come uno dei tanti falsi redatti dal vescovo Francesco Ramponi (1320-48): secondo lo storico il frate avrebbe emanato un'unica sentenza, quella del 29 agosto favorevole a Treviso (G. BISCARO, *I falsi documenti del vescovo di Ceneda Francesco Ramponi*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», 43 (1925), pp. 93-178, alle pp. 69-73; vedi anche oltre, n. 93).

e *civitantia* stretti con le due città. La sentenza di Giovanni da Vicenza del 29 agosto 1233 stabilisce infatti che i Da Camino e Conegliano tornino alla «societas et civitantia» stretta con Treviso, ma per quanto riguarda il vescovo si riserva di decidere in futuro quando avrà maggiori informazioni, e intanto lo assolve «a civitantia et societate Paduanorum», disponendo che i trevigiani «nullatenus se intromittant» nella giurisdizione del vescovo su tutte le terre dell'episcopato⁸⁶. Il ricorso dei Da Camino e di Conegliano spinse poi il frate ad ammettere che la sentenza era stata condizionata dalla volontà di compiacere i trevigiani («ne gens comunis Tarvisii de nostro exercitu recessisset») e a riesaminare il caso.

La nuova sentenza, emanata il 30 settembre, è un vero tripudio per il presule cenedese, e mostra che la persistenza della distrettuazione ecclesiastica è un ostacolo difficilmente superabile per le città desiderose di ampliare il loro *districtus* ai danni di un vescovo. Giovanni da Vicenza, mantenendo ferma l'indipendenza del vescovo tanto da Padova quanto da Treviso, precisa che anche per i territori di Conegliano e dei Da Camino, che ricadevano nell'episcopato cenedese, i trevigiani avrebbero potuto sottoporli alla giurisdizione cittadina solo «si domino summo Pontifici placuerit de episcopatu cenetensi et episcopatu tarvisino facere integram unionem». È chiaro che si tratta di una condizione difficilmente realizzabile, e fra' Giovanni la usa solo per introdurre in modo meno traumatico il vero nocciolo della sentenza: in caso contrario, conclude infatti, i trevigiani dovranno astenersi da qualunque intromissione nella giurisdizione dei Da Camino, di Conegliano, e di tutte le altre terre dell'episcopato cenedese, poiché appartengono di diritto al vescovo «nomine feudi et vigore privilegiorum domini imperatoris, in quibus conceditur territorium supradictum episcopo iamdicto»⁸⁷.

Gli effetti di questa decisione si vedono poco dopo. Pare sia da attribuire allo stesso 1233 la lega decennale fra Treviso, Verona, e i Da Romano fatta espressamente «contra Paduanos»: ma gli alleati, oltre a impegnarsi a combattere *igne et sanguine* contro Padova, devono garantire a Treviso il sostegno militare contro i Da Camino, Conegliano, il vescovo di Ceneda e i Cenedesi «dum fuerint rebelles communi Tarvisii et ei non obedierint»⁸⁸.

⁸⁶ Il frate «absolvit episcopum cenetensem et dominos Da Camino et homines de Coneclano et de comitatu Cenete a civitantia et societate Paduanorum»; per questo passo, mancante nell'edizione che della sentenza fa il Verci: MINOTTO, *Documenta ad Belunum*, pp. 45-46 (i passi in questione sono editi anche in BISCARO, *I falsi documenti*, p. 65, e in PICOTTI, *I Caminesi*, p. 53).

⁸⁷ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 75, p. 109.

⁸⁸ La lega è edita in VERCI, *Codice diplomatico eccliniiano*, doc. 133, pp. 248-49, a. 1233.

Treviso – come mostra una clausola nello stesso accordo – lasciava ancora ai “ribelli” la possibilità di tornare sui loro passi, ma l’auspicato pentimento non arrivò, tanto che una nuova lega contro di loro sembra essere stata siglata nell’ottobre del 1234⁸⁹. Pochi mesi dopo (19 aprile 1235) il vescovo di Ceneda decide di farsi per la seconda volta cittadino di Conegliano, rinnovando così la tutela padovana: l’atto siglato da Alberto con il podestà di Conegliano Ugone da Vo⁹⁰, padovano, consiste di fatto in un rinnovo del patto di cittadinanza stretto due anni prima, anche se non si presenta affatto come tale (forse in ossequio alla sentenza di Giovanni da Vicenza, che aveva decretato lo scioglimento dei patti di *societas* e *civitantia* di Alberto con la città patavina)⁹¹.

Secondo Rolandino il vescovo fu seguito dalla sua famiglia, e i Caminesi provvidero a farsi «de novo [...] cives et amici Paduanorum» ottenendo immediatamente la protezione di Padova⁹², ma in entrambi i casi l’alleanza fu di breve durata. Il ricomporsi di un fronte compatto e l’intervento dei rettori della lega portarono, fra l’estate e l’autunno del 1235, a una nuova sentenza che doveva regolare i rapporti fra Treviso e Padova. Per quel che concerne il vescovo e i Da Camino, si deliberò il rispetto di quanto «pronunciatum fuit per fratrem Joannem de ordine Predicatorum»: al primo fu dunque garantita l’indipendenza sia da Padova che da Treviso, ai secondi fu imposto di tornare *subditi* di Treviso, secondo le poste giurate in passato⁹³.

⁸⁹ Una clausola dell’accordo prevede che il vescovo, i conegliesi e i caminesi, se decideranno di ubbidire a Treviso e di unirsi alla lega contro Padova, «possint et debeant recipi». Giovanni Chiodi (*Istituzioni*, p. 310) cita una lega triennale fra Treviso e Vicenza stretta il 26 ottobre 1234 contro Padova, i Caminesi e i Cenedesi, la cui unica fonte è però l’*Istoria di Trivigi* di Giovanni Bonifaccio (p. 186). I vicentini sembrano giocare su un duplice fronte: una parte, legata ai Da Romano, figura coi trevigiani tanto nella lega del 1233 quanto in quella del 1234, ma nell’agosto del 1234 certi *vicentinos* sono al seguito dei padovani (cfr. doc. citato in ROLANDINO, *Cronica*, p. 46, n. 3).

⁹⁰ *Cenni storici sulle famiglie di Padova e sui monumenti dell’Università*, s.v. Gnanfi - Da Vo - Vado, a cura A. Fassini, Padova 1842, p. 266.

⁹¹ VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 79, pp. 114-17 (il documento deriva da una trascrizione settecentesca ad opera dell’erudito conegliese Domenico Del Giudice; il manoscritto, che raccoglie documenti riguardanti la chiesa di Ceneda, è conservato nell’Archivio Comunale di Conegliano, b. 487 n. 5.61: cfr. *L’archivio storico comunale di Conegliano e i vari archivi collaterali*, a cura di N. Faldon, Conegliano 1986, p. 139).

⁹² ROLANDINO, *Cronica*, p. 46. Rolandino sembra porre la seconda cittadinanza padovana dei conegliesi già nel 1234, prima della guerra loro mossa da Treviso (Ezzelino e i trevigiani attaccano i Da Camino «licet ipsi Caminenses et olim fuissent et nunc de novo facti forent cives et amici Paduanorum»), per converso Guecellone Da Camino risulta essere a capo dell’esercito trevigiano fra il 1234 e il 1235 (vedi CANZIAN, *Vescovi, signori*, p. 120, che richiama l’anomala situazione della famiglia «con i Caminesi ai vertici cittadini a Treviso ma anche alleati del comune di Padova»).

⁹³ Sentenza proferita dai podestà di Padova e di Treviso l’11 settembre 1235 in VERCI,

1.7. *Il vescovo di Feltre e Belluno Aldigerio cittadino di Padova (1260)*

Concludiamo la serie di cittadinanze di area veneta con il caso di Aldigerio (o Algerio) da Villalta, vescovo di Feltre e Belluno (1257-1290). L'atto con cui il podestà Guido da Fogliano «recepit venerabilem patrem d. Algerium dei gratia feltrensem e bellunensem episcopum, per se et suos successores, in civem et habitatorem civitatis Padue» figura, insieme a quello del patriarca Bertoldo, negli statuti carraresi di Padova, e porta la data del 4 febbraio 1260⁹⁴. Il contesto che fa da sfondo alla cittadinanza si discosta da quelli finora analizzati almeno per un aspetto: la diocesi di Feltre e Belluno non ha emergenze di carattere militare all'orizzonte, e anzi in tutta la marca il clima dominante – dopo il recente crollo della signoria ezzeliniana (1259) –, è quello di uno sforzo condiviso per conservare la «pax tranquilla et dulcis concordia» appena conquistate⁹⁵.

Detto questo, la scomparsa dei Da Romano innesca un processo di ridefinizione dei poteri cittadini e signorili che, pur senza il ricorso alle armi, finisce per replicare dinamiche già viste. Sin dall'autunno del 1259 vediamo Treviso muoversi per ricomporre il suo distretto “ideale”: rinnova il patto con Conegliano, premessa al controllo dell'area cenedese (nel 1261 il vescovo Odorico si risolverà a giurare le poste dei predecessori), e ottiene il controllo di Oderzo, centro formalmente sottoposto al vescovo di Feltre e Belluno⁹⁶.

Storia della Marca, vol. I, doc. 80, pp. 117-119, a p. 119; vedi anche CHIODI, *Istituzioni*, pp. 310-11. Secondo il Biscaro in questo arbitrato si cita una sola sentenza di frate Giovanni, quella del 29 agosto 1233, e da qui trae argomento contro l'autenticità della sentenza del 30 settembre (*I falsi documenti*, p. 72). Per quanto la questione rimanga aperta, osserviamo che in realtà un riferimento obbligato alla sentenza del 30 c'è nell'ultima parte dell'arbitrato, ove si dice che per quanto riguarda il vescovo di Ceneda si considera valida la «sententia lata per fratrem Joannem de ordine Predicatorum inter comune Tarvisii ex una parte et dominum episcopum Cenetensem ex altera»: questo riferimento non può essere alla sentenza del 29, in quanto in quell'occasione il frate non si era espresso sulla questione riguardante il vescovo, rimandando il giudizio «donec plenius super illa questione provideant» (VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 71, p. 106).

⁹⁴ Biblioteca Civica di Padova, ms. BP 1237, ff. 299r-300v (4 febbraio 1260). Altri due esemplari del documento in copia semplice sono contenuti in un frammento di registro in pergamena del XIII secolo conservato nell'Archivio di Stato di Venezia (ASV, *Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2, nn. 26b, 26c [p.s. n. 83bis]). Il documento è edito in VERCI, *Storia della Marca*, vol. II, doc. 97 alle pp. 30-31, e in MURATORI, *Antiquitates*, to. IV, coll. 181-182.

⁹⁵ VARANINI, *Istituzioni, società*, pp. 332 (qui la citazione), e 333, e ID., *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e stato regionale*, in *Storia di Treviso*, vol. II, pp. 135-213, pp. 139-140.

⁹⁶ Per Conegliano e il vescovo cenedese: VERCI, *Storia della Marca*, vol. II, docc. 94-95 (11-12 novembre 1259), e sopra, testo in corr. della n. 68; inquadramento della vicenda in VARANINI, *Istituzioni e società a Treviso*, p. 144, e ID., *Istituzioni, società*, p. 369. Per Oderzo: CANZIAN, *Vescovi, signori*, p. 121, ID., *Oderzo medievale*, pp. 36, 39.

Contemporaneamente Padova comincia a raccogliere i frutti dell'impegno profuso negli anni precedenti sul fronte guelfo, trovando nel patriarca d'Aquileia Gregorio di Montelongo, attivo nonché abilissimo manovratore della delicata transizione agli equilibri postezzeliniani, un valido sostegno ai suoi progetti⁹⁷. Bassano, che rientrava nel distretto vicentino ed era stato il fulcro del potere dei Da Romano, viene posto con il beneplacito del patriarca sotto la tutela della città, e all'atto presenziano diversi padovani che ritroveremo pochi mesi dopo nella cittadinanza di Aldigerio da Villalta⁹⁸.

L'ipotesi che il Montelongo abbia avuto ruolo attivo nel rinnovo del legame fra la sede feltrina e Padova è verosimile, anche se pochi e incerti sono i riscontri nelle fonti. Nel dicembre del 1259 il vescovo di Feltre e Belluno partecipa all'affollatissima riunione di prelati e signori convocata dal patriarca a Cividale, e non è escluso, come suggerisce il Paschini, che in quell'occasione siano state date direttive sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei rapidi sviluppi in atto nella marca⁹⁹. Inoltre nell'atto del 4 febbraio 1260 si dice che Aldigerio e i suoi successori dovranno giurare la cittadinanza padovana come fanno abitualmente i patriarchi («ut dominus patriarcha consuevit iurare»): il fatto che lo stesso Montelongo stia mantenendo vivi e operanti gli antichi patti fra Padova e il patriarcato, come confermato anche da Rolandino¹⁰⁰, si accorderebbe con un'eventuale esortazione al suo suffraganeo a fare altrettanto¹⁰¹. Il parallelo istituito con la cittadinanza aquileiese trova in ogni caso ampio riscontro nelle clausole siglate dal vescovo: l'acquisto di immobili in città e nel distretto¹⁰², gli one-

⁹⁷ Sottolinea questo ruolo l'autore del *Chronicon Marchiae Tarvisinae et Lombardiae* (aa. 1207-1270), a cura di L.A. Botteghi, in RIS², to. VIII/3, Città di Castello 1916, p. 40.

⁹⁸ VERCI, *Codice diplomatico eceliniano*, doc. 244, p. 412 (9 ottobre 1259); G. CRACCO, *Da Comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in ID., *Tra Venezia e Terraferma*, Roma 2009, pp. 351-453, p. 411.

⁹⁹ P. PASCHINI, *Gregorio di Montelongo, patriarca di Aquileia (1251-1269)*, «Memorie Storiche Forogiuliesi», 12-14 (1916-1918) pp. 25-84 (prima parte), e 17 (1921) pp. 1-82 (seconda parte); 17 (1921), alle pp. 27-28.

¹⁰⁰ Rolandino scrive la sua cronaca nel 1260: mostra di non essere a conoscenza della cittadinanza presa dal vescovo di Feltre e Belluno nel febbraio di quell'anno, ma nel riferire la prassi, inaugurata da Bertoldo di Andechs, di mandare ogni anno a Padova 12 vassalli per giurare la sequela al podestà, specifica che il patriarca d'Aquileia «adhuc mittit hodie»: ROLANDINO, *Cronica*, p. 29.

¹⁰¹ Parrebbe invece andare contro il preventivo coinvolgimento del patriarca la clausola, inserita nello stesso documento, con cui Aldigerio si impegna a ottenere da lui, come anche del papa, l'approvazione al patto che sta sottoscrivendo: «episcopus teneatur facere dominum papam et dominum patriarcham omnia prescripta laudare et confirmare» (VERCI, *Storia della Marca*, vol. II, doc. 97, p. 31).

¹⁰² Entro dieci mesi Aldigerio dovrà far costruire in città un palazzo del valore di 1500 lire (prezzo comprensivo delle case e della terra su cui il palazzo sarà edificato), e entro un

ri di natura militare e fiscale¹⁰³ e la residenza in città per i vassalli¹⁰⁴ sono impegni analoghi, fatte le debite proporzioni, a quelli assunti quarant'anni addietro dal patriarca Bertoldo. Una serie di altri punti prevedono che i padovani abbiano libertà di transito e di mercato in tutto l'episcopato «absque theloneo et pedagio», e che il vescovo sia tenuto a mettere sempre dei padovani come podestà di Feltre e Belluno (salvo che, si aggiunge contraddicendo in parte quanto appena detto, se lo desidera gli è concesso ricoprire personalmente la carica, o nominare altri di Feltre e Belluno nelle cariche di podestà, console o giudice)¹⁰⁵. Aldigerio non potrà giurare «societatem aliquam, vel citadinanciam» con altre città «vel homine», e a garanzia dell'accordo si impegna a scegliere ogni cinque anni «quatuor vel plures de utraque civitate» che giurino il rispetto dei patti. Per converso la città consente libero commercio nel padovano agli uomini dell'episcopato, e promette di aiutare «episcopum et civitates suas Feltrensem et Bellunensem et totam terram suam» contro chiunque ne minacci diritti e prerogative salvo il papa, l'imperatore e il patriarca d'Aquileia.

L'atto di cittadinanza prescrive che «inimici domini episcopi sint inimici comunis Padue», ma anche che «inimici civitatis Padue sint inimici domini episcopi», ed è probabile che il vescovo Aldigerio, quale prima conseguenza del nuovo accordo, abbia dovuto partecipare con i padovani alla spedizione contro Alberico da Romano, conclusasi vittoriosamente nell'agosto del 1260¹⁰⁶. Nonostante la speculare equivalenza di alcune clausole, i rapporti fra Padova e il vescovo non sono certo quelli di due alleati. La cittadinanza padovana garantisce ad Aldigerio un riconoscimento poco più che simbolico del suo ruolo di “signore” di Feltre e Belluno – i due centri sono definiti nell'atto «civitates suas», mentre la clausola sull'obbligo dell'accettazione di podestà padovani è moderata dall'accenno

anno acquisterà nel distretto padovano altri immobili pari a 1000 lire.

¹⁰³ Quando Padova sarà in guerra con l'intero esercito comunale altrettanto dovrà fare il vescovo «cum tota sua forcia», e in caso di cavalcate dovrà contribuire in modo proporzionato ai *militēs* messi in campo da Padova, per un numero non inferiore a 25 cavalieri. Aldigerio si impegna anche a «solvere dacia comunis Padue pro septuaginta milibus libris quando alii cives solverint comuni Padue».

¹⁰⁴ Ogni anno quattro vassalli del vescovo dovranno fare residenza in città per due settimane nel tempo dell'entrata in carica del nuovo podestà («omni anno per octo dies ante festam Sancti Petri, et per octo dies post»), e giurargli la sequela a nome del vescovo.

¹⁰⁵ Il passo è il seguente: «et teneatur d. episcopus eligere semper, vel facere eligi, et habere potestates de Padua in Feltro e Belluno, salvo quod si vult ipse habere regimen in dictis terris in propria persona vel aliquem in potestatem et rectorem, vel consulem, seu consules, vel iudices de dictis terris, eligere, et habere ei liceat» (*Ibidem*, II, doc. 97; ma «regimen» manca nel documento contenuto negli Statuti carraresi).

¹⁰⁶ ROLANDINO, *Cronica*, p. 170.

alla possibilità che egli stesso possa assumere tale carica – e anche le vicende degli anni successivi confermano che tale ruolo non era più scindibile dalla tutela protettiva di qualcun altro¹⁰⁷. Nel 1265 o nel 1266 il vescovo deve appoggiarsi a Gherardo da Camino per fronteggiare il tentativo del comune di Feltre di instaurare un rapporto diretto con Padova, e negli anni successivi quest'ultima sembra mantenere un saldo controllo tanto sulla sede vescovile quanto sul suo titolare: un articolo degli statuti padovani del 1275, relativo alla custodia «*quorundam castrorum et locorum Paduani districtus*», vede Aldigerio assumersi le spese, in concorso con il comune di Feltre, per il personale militare che la città ha deciso di porre nella rocca di S. Vittore, presso la stessa Feltre¹⁰⁸.

2. *L'area toско-emiliana*

2.1. *Il vescovo di Massa Marittima Alberto cittadino di Pisa (1215)*

Il primo caso toscano di cui ci occupiamo ha, dal punto di vista istituzionale, molte affinità con quelli di area veneta. I vescovi di Massa Marittima, divenuti tali dopo una lunga peregrinazione che li aveva portati, fra il IX e l'XI secolo, a trasmigrare dall'originaria sede di Populonia, si trovano presto a difendere la loro nuova sede da mire signorili – i conti Aldobrandeschi – e cittadine, in primo luogo Pisa¹⁰⁹. Negli anni '80 e '90 del XII secolo si susseguono interventi papali e imperiali tesi a supportare di volta in volta le «cupidigie e ambizioni concorrenti» del vescovo, della famiglia signorile o di Pisa, ma possiamo dire che la chiesa massana si affaccia al XIII secolo con un diploma imperiale inequivocabile, dato che assegna ai presuli «*plenariam iurisdictionem in civitate massana cum ipsis pertinentiis*»¹¹⁰.

¹⁰⁷ VARANINI, *Istituzioni, società*, pp. 374-375.

¹⁰⁸ Per i difficili rapporti del vescovo con la sua sede e per Gherardo da Camino, chiamato nel ruolo di capitano generale di Feltre e Belluno: *Ibidem*, p. 375. Per l'articolo statutario: *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, p. 119, art. 366, del dicembre 1275 (*De capitaneis et custodibus*).

¹⁰⁹ Sulle vicende medievali di Massa Marittima è ancora fondamentale G. VOLPE, *Vescovi e comune di Massa Marittima*, in ID., *Toscana medievale. Massa Marittima, Volterra, Sarzana*, Firenze 1964, pp. 143-311; sui vari trasferimenti di sede: G. GARZELLA, *Populonia, Cornino, Massa Marittima: l'itinerario di una sede diocesana*, in *Da Populonia a Massa Marittima. I 1500 anni di una diocesi*, a cura di A. Benvenuti, Firenze 2006, pp. 137-152; EAD., *Da Populonia a Massa Marittima. Problemi di storia istituzionale*, in *Populonia e Piombino in età medievale e moderna*, a cura di G. Garzella - M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 1996, pp. 7-16.

¹¹⁰ Si tratta del diploma concesso nel 1194, spesso richiamato nei successivi decenni

E tuttavia non è alla pienezza della giurisdizione vescovile che sta pensando il vescovo Alberto quando afferma, nell'atto del 22 aprile 1215 che ne fa un cittadino pisano, d'aver visto «privilegia imperatorum romanorum» nei quali si nomina la «civitas massana»¹¹¹. L'esordio, con il riferimento alle concessioni imperiali e papali, gli serve per introdurre il nuovo potere dal quale spera di ottenere «in tempore oportuno auxilium et favorem», cioè la città di Pisa. Il documento, unico fra i casi considerati, consiste in un accordo bipartito, con una dichiarazione del vescovo su contenuto e clausole della soggezione della *civitas* e degli uomini di Massa a Pisa (ma solo il vescovo si spinge nel documento ad utilizzare la qualifica di «civitas», mentre la controparte parla solo della «terra episcopi» e degli «homines de Massa»), cui fa seguito la dichiarazione del podestà pisano, che ricevuto Alberto «in pisanum civem» e investitolo «de citadinatu», elenca i doveri della città nei suoi confronti.

Il vescovo, per sé e i successori, concede a Pisa «in perpetuum» di riscuotere dai massani il fodro regale, pari a 26 denari per ogni fuoco (eccetto che dai visdomini, dai *militēs* e dai chierici), promette che il «populus» massetano e gli altri uomini delle terre vescovili faranno guerra e pace a volontà di Pisa a sud del fiume Cecina, e che nelle sue terre verranno adottate misure e moneta pisane¹¹². Si riserva il diritto di nominare i rettori di Massa, che dovranno a loro volta giurare il rispetto dei patti con Pisa, ma

quale base dei diritti giurisdizionali del vescovo sulla città: VOLPE, *Vescovi e comune*, p. 36 (ediz. del diploma: A. CESARETTI, *Memorie sacre e profane dell'antica Diocesi di Populonia*, doc. 14, pp. 108-109). Sul ruolo signorile dei vescovi dopo questa data vedi, ad esempio, il patto del 1209 fatto «ad honorem [...] domini episcopi massani», con cui il conte Rainaldo diviene cittadino di Massa Marittima mettendo a disposizione del comune il suo castello di Monterotondo: G. VOLPE, *Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII. Vescovi e comune di Massa Marittima*, «Studi storici», vol. 19 fasc. 1 (1910), pp. 261-327, doc. II alle pp. 263-265.

¹¹¹ Archivio di Stato di Siena, Diplomatico Archivio delle Riformazioni Massa, perg. 22 aprile 1216 (cass. 35); il doc. è edito in VOLPE, *Per la storia delle giurisdizioni*, pp. 261-327, doc. III, pp. 271-75 (lo storico non ha considerato che il documento è redatto secondo lo stile pisano e quindi lo attribuisce al 1216 anziché al 1215; il documento manca nell'edizione dello stesso saggio, con il titolo *Vescovi e comune di Massa Marittima*, contenuta nel volume *Toscana medievale*, pp. 143-311, che non ha l'appendice documentaria). Su questo doc. vedi M. RONZANI, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'età di Federico II*, a cura di S. Gensini, Pisa 1986, pp. 125-193, alle pp. 134-136, e VOLPE, *Vescovi e comune di Massa Marittima*, pp. 57-59.

¹¹² Con un'ulteriore clausola i Pisani si riservano il diritto di estrarre beni commestibili e armi dal territorio massano, e all'occorrenza di vietare ai massani di concedere tale possibilità ad altri luoghi o persone (il vescovo e i reggitori di Massa si impegnano a non fare «devetum Pisanis de rebus commestibilibus aut armis, immo ad voluntatem et preceptum pisane civitatis aut potestatis sive consulum pisanorum fiet devetum omnibus personis et locis de predictis rebus»: VOLPE, *Per la storia delle giurisdizioni*, doc. III, p. 272). Su questa clausola vedi anche RONZANI, *Pisa nell'età di Federico II*, p. 134, e VOLPE, *Vescovi e comune*, p. 57.

ogniquale volta «civitas massana fuerit ordinanda de rectore vel consulibus» il vescovo dovrà comunicarlo in anticipo ai pisani, in modo tale che un loro nunzio possa venire a Massa e assistere al giuramento. Per converso il podestà di Pisa, Ubaldo Visconti, si impegna a difendere il vescovo e i suoi successori nella persona e nei beni «sicut tenemur defendere cives nostros et eorum bona», e a non chiedere più di quanto la città è solita avere «in terris nostris Pisani districtus». Come diretta conseguenza del cittadinoico, Alberto potrà dimorare a sue spese in un «hospitium» presso la chiesa pisana di San Sisto¹¹³.

L'operazione di Pisa nei confronti del vescovo di Massa Marittima rappresenta il primo passo di un ampio progetto di egemonia cittadina promosso dal podestà Ubaldo Visconti, contemporaneamente impegnato, con un uso altrettanto spregiudicato dello strumento della cittadinanza, anche sul fronte della Sardegna, dove il comune mirava al giudicato di Cagliari¹¹⁴. Ma per condurre a buon fine l'accordo è stato determinante l'appoggio al comune di Pisa dell'arcivescovo Lotario, collaboratore di Innocenzo III e fine giurista di scuola bolognese¹¹⁵. L'atto è stipulato nell'arcivesco-

¹¹³ VOLPE, *Per la storia delle giurisdizioni*, doc. III, p. 275. Si differenzia rispetto agli altri casi la clausola con cui il podestà pisano concede al vescovo e ai successori «hospitium apud ecclesiam Sancti Xisti pisane civitatis pro infrascripto citadinatu, expensis vestris, salvo tamen honore pisani archiepiscopi et pisane civitatis»: non si tratta qui del consueto obbligo all'acquisto di una casa in città come garanzia del patto, quanto dell'opportunità data al vescovo di dimorare a Pisa, seppure a sue spese, in una dimora messa a disposizione del comune. Da notare che in tutt'altro contesto già il predecessore di Alberto, il vescovo di Massa Marzucco (1211-1213), aveva per un certo tempo dimorato a Pisa: pisano, e canonico della cattedrale prima di essere nominato vescovo di Massa, Marzucco aveva ottenuto dal papa licenza di continuare ad usufruire, stante la difficile condizione della sua sede episcopale, del beneficio legato al suo precedente stato canonico, dimorando nella casa comune del capitolo pisano. Diritto che i canonici gli avevano prontamente revocato approfittando del suo allontanamento dalla città per recarsi in udienza dal papa, e che – forse per i rapporti non idilliaci fra Pisa e la sede papale in quegli anni – avevano rifiutato di riconoscergli nonostante le reiterate richieste papali (VOLPE, *Vescovi e comune*, p. 56).

¹¹⁴ RONZANI, *Pisa nell'età di Federico II*, pp. 134-136; C. ZEDDA - R. PINNA, *Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro. La questione giuridica urbanistica a Cagliari all'inizio del XIII secolo*, «Archivio Storico Giuridico Sardo di Sassari», n.s., 15 (2010-2011), pp. 125-187, p. 146 (dal momento che il conferimento della cittadinanza al vescovo di Massa Marittima costituisce il primo atto compiuto dal podestà Visconti e si colloca a poche settimane dalla sua elezione, gli autori ipotizzano che le trattative siano state effettuate già nell'autunno del 1213, quando Ubaldo Visconti era podestà a Siena). La diocesi di Populonia/Massa Marittima e la Sardegna risultano connesse anche nella definizione papale del 22 aprile 1138 dei poteri metropolitani dell'arcivescovo pisano: M. RONZANI, «La nuova Roma»: *Pisa, Papato e Impero al tempo di san Bernardo*, in *Momenti di storia medioevale pisana. Discorsi per il giorno di S. Sisto*, Pisa 1991, pp. 61-68, alle pp. 69, 75.

¹¹⁵ M. RONZANI, *Vescovo e città nell'Italia comunale del Duecento: qualche riflessione*, in *Il Vescovo, la chiesa e la città di Reggio in età comunale*, a cura di L. Paolini, Bologna 2012,

vado di Pisa, «interveniente presentia et auctoritate domini Lotarii Dei gratia pisani archiepiscopi», e il vescovo Alberto richiama espressamente nell'esordio del documento la soggezione dell'*ecclesia* massana all'autorità spirituale dell'arcivescovo: quasi a suggerire un parallelo legittimante per l'altra soggezione che si sta in quel momento e per suo mezzo attuando, quella della *civitas* massana al podestà Visconti, vertice del potere politico come Lotario lo è di quello ecclesiastico.

Abbiamo già accennato al ruolo della cittadinanza in questo accordo: non se ne fa parola nella parte di documento in cui il vescovo elenca i propri doveri nei confronti della città, mentre costituisce il primo elemento in quella redatta dal podestà pisano, quasi fosse la premessa da cui discendono gli obblighi che la città ha nei confronti del vescovo, primo fra tutti la difesa militare. Che la decisione di Alberto di farsi *civis* pisano sia stata determinata anche da pressanti ragioni contingenti è suggerito non solo dall'esordio del vescovo – «quia speramus de civitate pisana habere in tempore oportuno auxilium et favorem» – ma anche dalla data in cui fu siglato l'accordo. È plausibile che il vescovo Alberto avesse assistito con crescente preoccupazione alle manovre offensive del comune di Siena, che fra la fine del 1214 e l'inizio del 1215 aveva attaccato i castelli del vescovo di Volterra Pagano (situati nella zona settentrionale della diocesi, a poche decine di chilometri da Massa), arrivando persino ad imprigionarlo. Il patto del vescovo di Massa con Pisa precede di poche settimane quello, molto più oneroso, che il vescovo di Volterra è costretto a siglare con Siena, e che peraltro non prevede la cittadinanza¹¹⁶; diversamente dall'accordo che quarant'anni dopo il comune di Firenze sottoporrà a un altro vescovo di Volterra, Rainerio degli Ubertini.

2.2. *Il vescovo di Volterra Rainerio degli Ubertini cittadino di Firenze (1255-60)*

Del patto sottoposto al vescovo di Volterra è rimasta solo una bozza preparatoria, conservata nell'archivio diocesano, la cui redazione è probabilmente da attribuire alla metà degli anni Cinquanta del Duecento, al tempo di Rainerio degli Ubertini (1251-1260)¹¹⁷. Il documento fu predisposto

pp. 11-28, alle pp. 21-23; DBI, v. Lotario da Cremona, a cura di L. Loschiavo.

¹¹⁶ Vedi oltre, testo in corr. della n. 189.

¹¹⁷ Archivio Storico Diocesano di Volterra, Diplomatico, n. 754. La bozza è senza data ma attribuibile sulla base dei riferimenti interni agli anni 1255-60 (sulla datazione vedi le osservazioni in calce al regesto in F. SCHNEIDER, *Regestum volaterranum: Regesten der*

dal comune di Firenze, e anche se la collocazione archivistica indica che il vescovo ne prese certamente visione, la nostra conoscenza dell'accordo rimane limitata a ciò che «*commune Florentie vult*», per dirla coll'imperioso sintagma che introduce e accompagna l'elenco, punto per punto, delle dure condizioni poste dalla città all'Ubertini. Il comune di Firenze, dunque, «*vult recipere in civem*» l'eletto di Volterra «*et eum tractare tamquam civem*», e che «*omnes ecclesie et terre et homines*» dell'episcopato al momento in possesso dell'Ubertini siano «*libere et penitus exempte*» da ogni tassa e imposizione del comune di Firenze. La garanzia dell'esenzione delle terre che al momento ricadono sotto la signoria episcopale è l'unica clausola a favore del vescovo, e pare essere strettamente connessa al suo diventare cittadino fiorentino. Dopodiché il comune passa ad elencare ciò che vuole in cambio: due castelli episcopali prossimi al contado fiorentino (Pulicciano e Gambassi: il primo già in mano fiorentina, il secondo da vendere al comune «*pro precio condecanti*»), la cessione della parte pertinente all'episcopato del *castrum* di Montignoso e della metà della parte vescovile (l'altra era stata già ceduta al comune di Volterra) dei redditi della dogana del sale; per finire la cessione temporanea (50 anni) dei diritti giurisdizionali detenuti dal vescovo su Volterra, San Gimignano e Monte Voltraio.

Il vescovo avrebbe dovuto concedere libero commercio ai fiorentini nelle terre dell'episcopato, far guerra e pace a loro volontà, nominare nelle cariche politiche delle terre dell'episcopato ora in suo possesso uomini «*de civitate et comitatu florentino, qui sint amici dicti populi et communis*», attivarsi per ottenere l'approvazione papale dei patti, e infine fornire al comune di Firenze «*privilegia sua publice exemplata*», vale a dire copia dei diplomi imperiali che nei secoli passati avevano conferito ai presuli volterrani diritti sulla città e sul *comitatus* di Volterra.

Non sappiamo quando Firenze avanzò la proposta all'Ubertini: se all'inizio del 1255, come suggello definitivo all'egemonia fiorentina su Volterra appena concretizzata, oppure nel 1257, quando il vescovo, oberato dai debiti usurari, fu convocato a Firenze «*tamquam laicum et sibi subiectum*» per

Urkunden von Volterra (778-1303), Roma 1907, n. 712 alle pp. 238-239). Il documento è edito parzialmente e con diversi errori di lettura in A.F. GIACHI, *Saggio di ricerche storiche sopra lo stato antico e moderno di Volterra*, Volterra 1887², doc. 27, pp. 459-460 (qui inoltre il documento è erroneamente attribuito al vescovo Ildebrando dei Pannocchieschi e datato al 1200; cfr. anche l'appendice documentaria alla prima edizione: Siena 1798, doc. 27, pp. 145-147). Il principale elemento interno utile per la datazione *post quem* del documento è il riferimento all'acquisto di Pulicciano da parte del comune di Firenze, avvenuto il 18 dicembre 1254 e perfezionato nel gennaio dell'anno successivo: D. DE ROSA, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al primo popolo (1172-1260)*, Firenze 1992, pp. 179-180 e n. 111.

rispondere in tribunale ai creditori fiorentini¹¹⁸. Le clausole dell'accordo – tutte miranti, come abbiamo visto, a garantire a Firenze il controllo della città e del territorio volterrano – spingerebbero verso la prima soluzione, e sarebbe facile vedere nel documento del 1257 gli effetti della cittadinanza fiorentina acquisita dal vescovo qualche anno prima. Ma le scarse informazioni in nostro possesso – non sappiamo se i contatti fra vescovo e comune andarono al di là della trattativa – non permettono in alcun modo di dare sostanza all'ipotesi, e peraltro il breve episcopato di Rainerio, costellato di dissidi con il comune volterrano, di debiti contratti con banchieri senesi e fiorentini, di temporanei esili nel contado, di continue richieste d'aiuto al papato e all'impero, si concluderà pochi anni dopo con la richiesta, subito accettata da papa Alessandro IV, di essere rimosso dall'incarico¹¹⁹.

2.3. *Il vescovo di Imola Tommaso degli Ubaldini cittadino di Bologna (1252-67)*

L'unico caso che si discosta nettamente da quelli fin qui presentati è quello di Tommaso Ubaldini, vescovo di Imola dal 1249 al 1269 e, stando agli statuti duecenteschi del comune di Bologna, *civis* di quest'ultima città dal 1252 al 1267. La rubrica ha per titolo «Quod dominus Thomaxius ymolensis episcopus habeatur tamquam civis in omnibus», e l'articolo corrispondente, ribadendo il binomio doveri/diritti che sta alla base della cittadinanza¹²⁰, dichiara che siccome il vescovo di Imola Tommaso «in omnibus se habeat tamquam civis» per tutto quanto concerne l'onore e la «publicam utilitatem» del comune di Bologna, dev'essere considerato e trattato «tamquam civis» per tutto ciò che concerne «eius commodum et honorem»¹²¹. La formula qui utilizzata («tamquam civis»), che abbiamo

¹¹⁸ Sull'affermazione nel 1254 del patronato politico fiorentino su Volterra: VOLPE, *Toscana medievale*, pp. 260-264 (l'autore non si pronuncia sulla datazione dell'atto, rimanendo sull'arco temporale proposto dallo Schneider). Al 1254 e al 1255 datano diverse riformazioni prese dal comune di Firenze relative a Volterra, e ai locali statuti del popolo vennero aggiunti una serie di articoli «que venerunt de Florentia» (L.A. CECINA, *Notizie storiche della città di Volterra*, pp. 53-56; E. SOLAINI, *Lo Statuto del popolo di Volterra*, «Archivio storico italiano», s. V, 50 (1912), pp. 3-38, p. 5).

¹¹⁹ La nomina del successore risale al gennaio 1261: VOLPE, *Toscana medievale*, p. 270.

¹²⁰ Per il rapporto fra queste due componenti nel pensiero giuridico: S. MENZINGER, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 125-2 (2013) (versione digitale reperibile al sito: <http://mefrm.revues.org/1468>).

¹²¹ L. FRATI, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, to. I, Bologna 1869, pp. 455-456. Lo statuto in questione corrisponde alla rubrica 22 del libro V (che è interamen-

già incontrato nel caso del vescovo volterrano e di cui abbiamo altri esempi nel panorama duecentesco bolognese, non pare implicare differenze significative dal punto di vista degli effetti pratici della cittadinanza¹²². Ma per quale ragione il comune di Bologna inserisce nei propri statuti un articolo che riguarda il vescovo di Imola, ribadendo la pienezza dei suoi diritti come *civis* bolognese?

Il contesto politico è una soggezione di fatto del comune di Imola a Bologna, inauguratasi nel 1248 con un'insidiosa pacificazione che impone la nomina di podestà bolognesi, e aggravatasi l'anno successivo con la rimozione – avvenuta su probabile pressione dello stesso comune di Bologna – di Mainardino Aldighieri, il vescovo imolese che era stato «un autentico scudo protettivo» per la sua città¹²³. La sostituzione dell'Aldighieri con Tommaso Ubaldini, priore della canonica di Santa Maria del Reno e

te dedicato alle elemosine e alle opere pie), ed è presente in tutte le redazioni statutarie – che a Bologna sono a cadenza quasi annuale – dal 1252 al 1267 (vedi la nota del Frati a p. 453). Le varie redazioni presentano alcune varianti, regolarmente fornite in nota, che non interessano la sostanza dell'articolo: ad esempio la grafia del nome del vescovo spazia fra *Thomas*, *Thomaxius*, *Thomasius*, mentre nelle redazioni dal 1259 in poi la rubrica titola «habeatur pro cive» anziché «habeatur tamquam civis». Per la fruizione dell'edizione del Frati, che ha dovuto fare i conti con una documentazione molto complessa e al fine di rendere conto di varianti e integrazioni ha adottato espedienti non sempre intuitivi, è indispensabile G. FASOLI, *Gli statuti di Bologna nell'edizione di Luigi Frati e la loro formazione*, «Atti e Memorie R. della Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», 1, 1935-1936, pp. 36-60.

¹²² La formula «tamquam civis» si ritrova anche nel provvedimento del 1224 con il quale gli studenti universitari stranieri erano stati equiparati ai *cives* bolognesi, ma solo «ad eorum utilitatem», senza cioè essere sottoposti agli obblighi di questa condizione: G. ROSSI, «Universitas scholarium» e *Comune* (sec. XII-XIV), in *Id.*, *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di G. Gualandi - N. Sarti, Milano 1997, pp. 141-264, in part. pp. 194, 202-203. Secondo i giuristi trecenteschi (Bartolo di Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi), la formula «tamquam civis», come quella alternativa «pro cive» (attestata per lo stesso vescovo imolese: vedi nota precedente), equivalgono a una piena cittadinanza: J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987, pp. 170-175; per Bartolo vedi anche J. KIRSHNER, *Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, «Speculum», 48 (1973), pp. 694-713, a p. 702 e n. 32.

¹²³ Sulla soggezione di Imola a Bologna, che si fa effettiva nel 1248-49: T. LAZZARI, *Esportare la democrazia? Il governo bolognese a Imola (1248-1274) e la creazione del 'popolo'*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari - L. Mascanzoni - R. Rinaldi, Roma 2004, pp. 399-440, in part. alle pp. 399-403 e n. 5. Sul ruolo del vescovo Mainardino: A. VASINA, *L'età comunale*, in *Storia di Imola dai primi insediamenti all'ancien régime*, a cura di M. Montanari, Imola 2000, pp. 161-176, alle pp. 171-173 (citazione a p. 172); da integrare con la voce *Aldighieri, Mainardino*, a cura di A. Poloni, nel *Repertorio delle Esperienze Signorili Cittadine* (Resci), reperibile al sito: <http://www.italiacomunale.org/resci/>. L'ipotesi di un intervento bolognese teso ad allontanare Mainardino da Imola in L. PAOLINI, *La Chiesa e la città (secoli XI-XIII)*, in *Storia di Bologna. Il Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, 665-773, p. 726.

parente di quel cardinale Ottaviano che tanto si era speso a vantaggio degli interessi bolognesi¹²⁴, aveva certo costituito un importante tassello nel progetto di egemonia che si stava proprio allora concretizzando, e l'articolo statutario del 1252 coincide precisamente con la presa di possesso da parte del nuovo vescovo della sede episcopale imolese¹²⁵.

Non sappiamo se l'iniziativa partì dall'Ubalдини o dal comune di Bologna, certo negli anni seguenti gli imolesi ebbero tutto l'agio di verificare cosa significasse ritrovarsi a capo della chiesa locale un «civis bononiensis». La modalità con cui il vescovo esercitò l'ufficio pastorale emerge con ricchezza di dettagli dalla lite che lo contrappone al suo comune nel 1266. I contrasti duravano in realtà da più di un decennio, ma il 27 settembre di quell'anno l'Ubalдини rompe gli indugi e, scagliato l'interdetto, si rifugia a Bologna, ottenendo all'istante il sostegno di cui ha bisogno¹²⁶. È di tre giorni dopo (30 ottobre) la riformagione con cui i bolognesi, «ad petitionem, et instanciam et favorem venerabilis patris d. Thomasii episcopi ymolensis», tornano a deliberare sulla cittadinanza del vescovo, stabilendo che all'Ubalдини dev'essere assicurata tutta la protezione che il comune di Bologna è solita dare ai suoi cittadini. Considerato che il vescovo Tommaso e la sua famiglia sono originari di Bologna («dictus d. Thomas episcopus ymolensis et sui antecessores sint et fuerint horiundi de civitate Bononie»), e che nella detta città l'Ubalдини, «ad honorem et commodum communis Bononie», è «laudabiliter» tornato; considerato che è dovere della città assistere con ogni mezzo i «cives suos» nella difesa delle loro persone e dei loro beni e diritti, e dunque la stessa protezione spetta al vescovo Tommaso «in persona et bonis et iuribus suis et episcopatus Ymole», Bologna si pone come giudice e arbitro di ogni questione «civilis vel criminalis» tra gli imolesi e il vescovo¹²⁷.

¹²⁴ Sul contesto in cui avviene l'elezione dell'Ubalдини, «designato se non imposto dal cardinale legato suo parente»: *Ibidem*, pp. 726-728.

¹²⁵ Tommaso Ubalдини risulta già vescovo di Imola nell'agosto del 1249, ma sembra aver preso possesso della sua sede solo tre anni dopo: vedi oltre, n. 130.

¹²⁶ Sulla lite fra Imola e l'Ubalдини, nata dalla volontà del comune di costruire un canale sulle terre episcopali e aggravatosi per il contrasto sull'affidamento di una prebenda nel locale capitolo: A.I. PINI, *Le attività produttive nel medioevo: corporazioni artigiane e vita commerciale a Imola nei secoli XI-XV*, in *Medioevo imolese*, Imola 1982, pp. 82-102, alle pp. 86-87. Per l'interdetto del 27 settembre 1266: L. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, Bassano 1795, vol. III/2, doc. 752 (cfr. anche ivi, vol. III/1, pp. 393-394).

¹²⁷ *Ibidem*, III/2 (App. doc.), doc. 754. La data della riformagione è riportata nel documento con il quale la stessa viene cassata il 20 giugno 1267; da correggere quindi il Savioli, che la attribuisce al 1265: *ibid.*, III/1, p. 393 e n. H a p. 398. Diversi esempi sulle implicazioni giuridiche dello stato di «horiundus» in MENZINGER, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche*. Non sembrano esserci rapporti fra la riformagione in favore del

Se l'Ubaldini chiede il supporto di Bologna facendo leva sul rapporto che intercorre fra una città e i suoi *cives*, il comune di Imola parte dal rapporto che un vescovo ha – o meglio dovrebbe avere – con la sua città per chiedere il supporto del papa. È probabilmente di poco posteriore alla riformazione appena citata il libello inviato dal comune di Imola a papa Urbano IV¹²⁸, con l'impressionante sequela di malefatte compiute dall'Ubaldini: da quando è arrivato in città il vescovo non ha fatto altro che seminare «zizaniam et discordias», e dopo essersi schierato di volta in volta con l'una e con l'altra delle fazioni cittadine, tradendo regolarmente i giuramenti fatti, ora le ha abbandonate entrambe per costruirne una terza («ad presens, duabus partibus dimissis, construit tertiam»)¹²⁹. Il riferimento ad una “terza parte” è probabilmente al sostegno bolognese che il vescovo è riuscito a coagulare intorno a sé, e infatti il passo successivo è dedicato alle prediche pubbliche che il vescovo sta facendo nella sua città d'origine, «provocans bononienses contra Ymolam ut eam totaliter destruerent».

Gli imolesi, che mirano chiaramente alla destituzione del vescovo, passano poi a descrivere con ricchezza di dettagli i comportamenti immorali dell'Ubaldini: blasfemo, giunto alla cattedra «mediante vitio symonie» (vizio che peraltro continua a coltivare nella distribuzione delle prebende e dei benefici ecclesiastici); noto per abbandonarsi ai vizi della

vescovo Tommaso e quella, di pochi mesi prima, fatta dal comune di Bologna in favore di un altro membro della famiglia Ubaldini, che il 5 giugno 1266 aveva ceduto i suoi castelli al comune ed era divenuto *civis* bolognese: R. ZAGNONI, *Gli Ubaldini del Mugello nella montagna oggi bolognese nel Medioevo*, «Atti e Memorie Bologna. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», 59 (2008), pp. 67-166 (in versione digitale in www.alpesappenninae.it, pp. 1-39, a p. 14); cfr. anche C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, vol. 1, Bologna 1605, p. 210.

¹²⁸ Di questo memoriale, senza data, esistono apparentemente due copie: una, più sintetica, è pubblicata dal Savioli (*Annali bolognesi*, vol. III/2, doc. 751, sotto l'a. 1266), la seconda, decisamente più articolata e dalla quale sono tratte le citazioni che seguiranno nel testo, si trova nella Biblioteca comunale di Imola, m. III, doc. 1 (cfr. anche PINI, *Le attività produttive*, p. 86 e n. 19). Il Savioli pone la redazione del memoriale prima dell'interdetto lanciato dal vescovo il 27 settembre: a mio avviso i riferimenti interni spingono a collocarlo non solo dopo questa data, ma anche dopo il tentativo di riconciliazione operato dal comune nei confronti del capitolo imolese (6 ottobre 1266: Biblioteca comunale di Imola, m. 2, doc. 138) e la già citata riformazione del 30 ottobre a favore dell'Ubaldini, che prospetta agli imolesi l'imminente intervento del comune di Bologna quale giudice, certamente non imparziale, fra le parti in causa.

¹²⁹ In questi anni non è raro incontrare, negli appelli rivolti dalle città alla curia papale, l'accusa ai vescovi di strumentalizzare a proprio vantaggio le lotte di fazione: fra il 1258 e il 1259 il comune di Arezzo ricorre allo stesso argomento per chiedere la rimozione del vescovo Guglielmino degli Ubertini (H. WIERUSZOWSKI, *Arezzo as a Center of Learning and Letters in the Thirteenth Century*, in EAD., *Politics and Culture in Medieval Spain and Italy*, Roma 1971, pp. 387-474, alle pp. 464-466).

carne «tam secundum naturam quam contra naturam»; dilapidatore dei beni del vescovato e di quelli del comune (ha infatti venduto l'ospedale di Santo Spirito, che è stato fondato dal comune di Imola per il sostegno dei pellegrini, degli indigenti e degli orfani, utilizzando il ricavato per i suoi affari); permette la sepoltura in terra consacrata degli usurai «quando recepta pecunia quando gratis»; sottopone continuamente a interdetto la città «propter frivolas causas» – tanto che da quindici anni a questa parte non c'è stato un solo anno in cui la celebrazione degli uffici non sia stata sospesa¹³⁰ – per poi lucrare sulla somministrazione dei sacramenti. A nulla è servita la disponibilità del comune di Imola a sottoporre la questione a un arbitrato, pertanto quest'ultimo chiede al papa di convocare le parti «ad romanam curiam» e di decidere in merito, fermo restando che, «propter rigiditatem ipsius episcopi», al comune non spiacerebbe se si procedesse «ad depositionem [...] vel saltem ad eius translationem». La decisione di papa Urbano IV di avocare a sé la valutazione delle vertenze fra il comune e il vescovo deve aver allontanato l'ipotesi di un intervento diretto di Bologna – che peraltro si presentava per la città non privo di problemi¹³¹ – e spinge il vescovo a chiedere la cassazione della riformazione in suo favore, il che avverrà il 20 giugno 1267, poco prima che giunga la sentenza papale¹³².

Un ultimo aspetto di interesse di questo caso è la presenza, nel medesimo articolo statutario che prevede l'equiparazione del vescovo di Imola a un *civis* bolognese, di un'aggiunta che fa la sua comparsa nella redazione dell'anno 1259. Si stabilisce che lo stesso privilegio accordato all'Ubalдини valga anche per l'abate di Nonantola Bonaccorso: anche lui, dunque, sarà tenuto dal comune di Bologna «pro cive» ma, si specifica, solo «quousque erit abbas», cioè solo fino a quando manterrà la sua carica, e solo per i beni dell'abbazia che ricadono «in comitatu bononiensi»¹³³.

¹³⁰ Secondo gli imolesi «a XV annis citra ex quo fuit ibi episcopus non permisit anno integro in dicta civitate officia celebrari» (Biblioteca comunale di Imola, m. III, doc. 1). Se è corretta l'attribuzione del memoriale al 1266 questo passo, con il riferimento ai 15 anni in cui il vescovo è stato a Imola, permette di collocare la presa di possesso della sede episcopale da parte dell'Ubalдини nel 1252.

¹³¹ Lo si intuisce dal fatto che la riformazione a favore dell'Ubalдини, con la possibilità di avocare al podestà bolognese il giudizio delle cause, è fatta «non obstante» il patto precedentemente intercorso fra la città e il comune di Imola.

¹³² La sentenza papale, dove si ripercorrono le tappe dei dissidi fra comune e vescovo, è del 23 giugno 1267 e si trova in Biblioteca Comunale di Imola, m. III, doc. 8 (cfr. PINI, *Le attività produttive*, p. 86).

¹³³ FRATI, *Statuti di Bologna*, to. 1, pp. 455-456 (lib. V, rub. 22, a. 1259). Alla rubrica dell'articolo («Quod dominus Thomas episcopus ymolensis habeatur pro cive») si aggiungono le parole «et d. Bonacursius abbas nonantule», mentre il testo corrispondente viene

Anche in questo caso siamo di fronte a una vicenda che ha un lungo pregresso: da più di un secolo l'abbazia di Nonantola, contesa fra Modena e Bologna, oscilla fra la protezione dell'una e dell'altra città¹³⁴. La decisione del comune di Bologna di concedere all'abate la tutela riservata ai suoi *cives* (forse non la prima iniziativa di questo tipo intrapresa dalla città nei confronti di un abate nonantolano¹³⁵) è probabilmente da connettere all'ennesimo attacco alle giurisdizioni dell'abbazia da parte del comune di Modena, dopo che per qualche anno le ambizioni della città erano state frenate dal patronato politico bolognese¹³⁶. Peraltro la protezione accordata all'abate nel 1259 non impedirà a Modena di raggiungere il suo obiettivo: nel 1261 Bonaccorso sottoscrive un accordo che vede cedere alla città la giurisdizione temporale sulle sue terre, in cambio della promessa d'essere trattato come un cittadino modenese¹³⁷.

integrato, dopo la parte sul vescovo di Imola, con la seguente frase: «Idem dicimus in domino Bonacursio abate nonantule quousque erit abbas dicti monasterii pro sua persona et pro rebus existentibus in comitatu bononiensi et dicto monasterio patentibus unicuilibet postulanti sub potestate et officialibus comunis Bononie et de iure respondentibus et plene observetur ab hodierna die in antea».

¹³⁴ Già nel 1133 l'abate, i monaci e il «populus» di Nonantola, minacciati da Modena, si pongono sotto la protezione di Bologna, e altri patti – inframmezzati da guerre, minacce e ricorsi all'autorità pontificia – erano seguiti nel secolo successivo con l'una e con l'altra città: P. GOLINELLI, *Monasteri e comuni a Modena, Reggio e Mantova*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*. Atti del Quarto convegno di studi storici sull'Italia benedettina, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1998, pp. 445-464, in part. pp. 454-458; A. CORRADI, *Le sottomissioni di Nonantola a Modena e a Bologna (1131, 1261, 1307)*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», s. III, 27 (1908-09), pp. 181-191. Per l'accordo del 1133: SAVIOLI, *Annali bolognesi*, vol. I/2, doc. 133, pp. 178-81.

¹³⁵ Vedi la lettera (datata al 1248-49 dal Tiraboschi e al 1242 da Marchetti Longhi) con cui Gregorio di Montelongo chiede all'arciprete fiorentino, che in quel momento è a Bologna, di fare pressioni affinché i bolognesi prendano sotto la loro protezione l'abate di Nonantola «qui concivis eorum est, et factus tamquam unus ex iis et de maioribus terre sue» (G. MARCHETTI LONGHI, *La legazione in Lombardia di Gregorio da Monte Longo negli anni 1238-1251*, «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», 38 (1915), pp. 591-675, doc. 36, pp. 607-608).

¹³⁶ Il patronato di Bologna su Modena si afferma nel 1249, dopo la sconfitta nella battaglia della Fossalta, e l'invio di podestà bolognesi si prolunga fino al 1258: P. BONACINI, *Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà a Modena nel secolo XIII*, «Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena», s. VIII, 4 (2002), pp. 411-484, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali», pp. 1-55, a p. 12. Già nel 1249 Modena aveva ottenuto il controllo sul comune di Nonantola, anche se con la clausola ambigua che le vietava di compiere alcunché a danno dei nonantolani «occasione quod comune Nonantule venerit ad mandata comunis Bononie vel steterit»: CORRADI, *Le sottomissioni di Nonantola*, p. 184.

¹³⁷ Per il lodo del dicembre 1261: *Ibidem*, pp. 184-186; i punti dell'accordo sono riassunti in G. TIRABOSCHI, *Storia dell'Augusta Badia di Silvestro di Nonantola*, 2 voll., Modena, 1784-85, vol. 1, p. 209. Il comune di Modena, con un provvedimento analogo

Il nuovo patto con Modena non determina alcun cambiamento negli statuti bolognesi¹³⁸, e anzi, come già rilevato dal Frati¹³⁹, l'articolo continua ad essere riprodotto anche dopo la morte di Bonaccorso (1262), semplicemente omettendo il nome dell'abate: con una conseguenza non da poco, perché una riformazione *ad personam*, nata da ragioni contingenti e sollecitata dall'abate in un momento di difficoltà, assume così una portata generale, imponendo che chiunque divenga abate di Nonantola, per la durata del suo incarico, sia equiparato dal comune di Bologna ad un «civis bononiensis».

Difficile non vedere il nesso con il principio ribadito da Bartolo da Sassoferrato analizzando il caso di «forenses» che vengano ad operare negli enti ecclesiastici cittadini in qualità di abate, di monaco o rettore di una chiesa: ognuno di loro diviene «civis huius civitatis» in virtù del suo incarico («militie ratione»), perché dal punto di vista della cittadinanza «ecclesia trahit ad se praelatum» così come «vir trahit ad se uxorem suam». La «cittadinanza» dell'ente ecclesiastico si trasferisce a chi lo sovrintende, dunque, ma solo fin quando dura la carica: essendo una cittadinanza «per adoptionem», continua Bartolo, «ista civilitas durat donec durat adoptio»¹⁴⁰. Nello stesso commento Bartolo affronta anche il caso di chi, «civis huius civitatis», accede a una carica ecclesiastica, diventando monaco «vel aliter religiosus». A maggior ragione egli non «desinat esse civis», né perde gli «iura civilia», perché semplicemente «ascendit ad maiorem statum» senza che la sua nuova dignità intacchi la primitiva «utilitas»; dunque, sebbene l'ecclesiastico goda di particolari privilegi e non sia soggetto agli *onera* come gli altri cittadini («licet non teneatur ad munera realia vel personalia»),

a quello contenuto negli statuti bolognesi, si impegna a trattare l'abate, i monaci e tutte le persone dipendenti dal monastero come cittadini modenesi, nelle cause giudiziali e per tutto quello che concerne il loro vantaggio.

¹³⁸ Che tutelavano come abbiamo visto le terre dell'abbazia che ricadevano nel comitato bolognese, probabilmente escluse dall'accordo del 1261.

¹³⁹ FRATI, *Statuti di Bologna*, to. 1, nota a p. 455.

¹⁴⁰ BARTOLO DA SASSOFERRATO, D. 50, 1.1 (*Ad municipalem et de incolis*), nn. 13-14 (*Opera Omnia*, Venezia 1598, 217v). Bartolo paragona l'ecclesiastico *forensis* a un *miles* mandato in qualche luogo «ad exercendam militiam»: «praeterea miles, qui est positus in aliquo loco ad exercendam militiam, efficitur civis illius loci [...] ergo praepositus regiminis alicuius ecclesia, illius militie ratione efficitur civis»; e come la moglie acquisisce la cittadinanza della città da cui proviene il marito, così il prelado assume quella della città cui appartiene la chiesa nella quale opera: «vir trahit ad se uxorem suam, ut efficiatur civis illius civitatis, unde est vir [...] ergo eadem ratione ecclesia trahit ad se praelatum, vel rectorem suum»; essendo tuttavia una cittadinanza acquisita «per adoptionem», Bartolo specifica che «ista civilitas durat donec durat adoptio», e dunque nel caso in cui gli ecclesiastici si trasferiscano altrove e decadano dal loro incarico «desinerent esse cives huius civitatis», acquisendo la «cittadinanza» del nuovo ente cui sono destinati.

non smette per questo di essere considerato un «civis»: «nunc est enim civis privilegiatus»¹⁴¹.

2.4. *Il vescovo di Bologna Ottaviano Ubaldini civis di Bologna?*

Tutti i casi analizzati, a fronte delle molte differenze, sono accomunati da un dato: la cittadinanza conferita al vescovo riguarda una città diversa da quella in cui esercita il suo ufficio. Nel Duecento non esistono, per quanto mi è noto, casi in cui il vescovo acquisisce la cittadinanza della propria sede¹⁴², né poteva essere diversamente, dato quello che abbiamo appena letto in Bartolo. Sembrerebbe far eccezione il vescovo di Bologna Ottaviano degli Ubaldini (1261-1295), nipote dell'omonimo cardinale e parente del già citato vescovo imolese Tommaso.

Il vescovo fu coinvolto in prima persona nei contrasti fra la sua casata e la città di cui era pastore a proposito del *castrum* di Cavrenna, fondamentale per il controllo delle vie di transito verso Firenze, che Bologna voleva incorporare nel proprio *districtus*¹⁴³. Si tratta di un castello appartenente ai domini di famiglia, non di una località della signoria vescovile: ma se è in quanto Ubaldini, e comproprietario del castello, che Ottaviano viene coinvolto nella vicenda, è grazie alla prestigiosa carica ricoperta che riuscirà ad uscirne, contenendo i danni che avrebbero potuto derivare al suo casato.

Nel maggio del 1294 gli Ubaldini, dopo che Bologna li aveva messi al bando, espropriati dei beni, e si apprestava a muovergli guerra, cercano una composizione con il comune mettendo in prima linea il vescovo Ottaviano, che non a caso viene presentato nelle fonti bolognesi come il principale detentore del castello con «ceteris de dicta domo de Ubaldinis»: sarà lui, ancora in esilio nei castelli del contado, il principale artefice e garante dell'accordo sottoposto al comune il 6 giugno 1294, e giunto

¹⁴¹ CANNING, *The Political Thought*, in part. pp. 131-148 (p. 139 n. 170 per la citazione di Bartolo); BARTOLO DA SASSOFERRATO, D. 50, 1.1 (Ad municipalem et de incolis), n. 11 (*Opera Omnia*, Venezia 1598, 217v).

¹⁴² Pare infondata la notizia del conferimento, nel 1235, della cittadinanza a Severino vescovo di Jesi e a suo nipote Magalotto riportata da Girolamo Baldassini (ID., *Memorie storiche dell'antichissima e regia città di Jesi*, Jesi 1765, p. 367) con riferimento alla carta 48 di un codice conservato nell'archivio di Jesi. Il codice in questione è probabilmente il cosiddetto "libro rosso" del comune di Jesi: alla c. 48 del *liber iurium* è effettivamente presente un atto di cittadinanza, ma riferito al solo Magalotto «nepos domini Severini episcopi» (*Il libro rosso del comune di Jesi*, a cura di G. Avarucci - M. Carletti, Spoleto 2007, doc. 45, pp. 74-75).

¹⁴³ Su questa vicenda ZAGNONI, *Gli Ubaldini del Mugello*; S. MUZZI, *Annali della città di Bologna*, vol. II, Bologna 1840, pp. 249-252.

nelle mani dei maggiorenti cittadini «in quodam follio carte sigillato sigillo dicti domini episcopi bononiensis»¹⁴⁴. Il nocciolo della proposta consiste nella cessione del *castrum* di Cavrenna a Bologna, che avrebbe potuto scegliere fra due alternative: o acquistarlo dagli Ubaldini «pro convenienti et iusto precio», ma in tal caso il castello avrebbe dovuto essere distrutto e mai più riedificato, o mantenerlo in proprio possesso per poi infeudarne, «transacto certo termino», la famiglia in cambio di un censo annuale perpetuo¹⁴⁵.

Una complessa serie di adempimenti sono previsti a seconda che il comune di Bologna accetti l'una o l'altra opzione, ma ai nostri fini interessano le clausole collaterali, valide in entrambi i casi. Queste ultime contemplano, oltre alla tutela dei diritti della famiglia e il ripristino dell'onore del vescovo – al quale il comune di Bologna dovrà chiedere *humiliter* il rientro in città e il perdono per tutti gli eccessi compiuti contro di lui «et suis»¹⁴⁶–, la cittadinanza bolognese per l'intero consortile: «item quod dicti domini Ubaldini habeantur et tractentur sicut cives bononienses, et de parte sancte ecclesie et partis geremensium de Bononia», e su questo «fiat statutum sacratissimum»¹⁴⁷.

Il punto sulla cittadinanza è ripreso, con le medesime parole, tanto nei giuramenti del podestà e degli altri rappresentanti del comune, dove è messo in relazione con l'impegno a conservare gli Ubaldini nei loro diritti

¹⁴⁴ L'accordo è in Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi ASB), *Comune-Governo*, n. 31, Registro Grosso, vol. II, ff. 99r-100r (citazione al f. 99v); vedi anche ZAGNONI, *Gli Ubaldini del Mugello*, pp. 23-24.

¹⁴⁵ Registro grosso, f. 99r (ma cfr. ZAGNONI, *Gli Ubaldini del Mugello*, p. 23, e il regesto dello stesso atto in *I libri iurium del comune di Bologna*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi - T. Duranti, vol. II, Perugia 2010, n. 148, pp. 620-621).

¹⁴⁶ Gli Ubaldini, che si dichiarano pronti a giurare che saranno «amici fideles et devoti» del comune di Bologna, chiedono in cambio che quest'ultimo annulli tutti i provvedimenti emanati «contra dominos Ubaldinos, clericos et laicos», ivi comprese le confische dei beni, e che si impegni a conservare la famiglia «in omnibus iuribus suis» nella diocesi e nel comitato. Una clausola, certamente voluta dal vescovo Ottaviano, prescrive che «dominus episcopus honorabiliter invitetur et requiratur quod reddat ad civitatem suam Bononie, et ab eo venia et remissio et plena absolutio humiliter postuletur de omnibus excessibus et iniuriis sibi et suis clericis et laicis factis et illatis in rebus et personis» (ASB, *Comune-Governo*, n. 31, Registro Grosso, vol. II, f. 99v).

¹⁴⁷ Questo punto termina con la frase «Idem fiat si comune acceptaret secundum articulum», stabilendo cioè che la clausola sulla cittadinanza rimanga valida tanto se l'opzione scelta dal comune sarà l'acquisto e la distruzione del *castrum* (articolo 3), tanto se si deciderà per l'investitura dello stesso alla famiglia (articolo 2). Sul giuramento alla *pars geremea* come premessa per l'ammissione alla cittadinanza vedi G. MILANI, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, pp. 269-272.

nel comitato e nell'episcopato bolognese (19 giugno)¹⁴⁸, quanto nella redazione definitiva dell'accordo (29 luglio)¹⁴⁹, ma l'iter seguito per questa specifica questione evidenzia una radicale differenza fra il vescovo e gli altri membri della famiglia.

Il 7 luglio il comune di Bologna emana una serie di provvisori, con il dichiarato intento di agevolare l'acquisizione del castello facendo cosa grata al vescovo Ottaviano Ubaldini e agli altri «de dicta domo» che risultano avere «dictum castrum Caprenni in sua fortia»¹⁵⁰. Innanzitutto si stabilisce che al vescovo non potranno in alcun modo essere applicate le leggi antimagnatizie, né «tanquam nobilis» né «ut ecclesiastica persona», sia perché nell'*intentio* del legislatore il detto vescovo non era compreso fra le persone contro cui le leggi erano state emanate¹⁵¹, sia in considerazione del fatto che l'Ubaldini si era lodevolmente speso affinché il castello pervenisse in forza al comune. Segue la disposizione relativa al giuramento della parte geremea, che avrebbero dovuto prestare gli Ubaldini per essere ricevuti «sicut cives bononienses» e rientrare così nel consorzio cittadino: fra i nomi elencati vi sono Ugolino de Filizzone «frater dicti domini episcopi» e i suoi figli, nonché, ad evitare che cadano in qualche accusa «ratione propinquitatis», Bonifacio, figlio della sorella del vescovo, e i suoi figli¹⁵². Non il vescovo, dunque, che infatti non compare fra i giuramenti prestati dagli Ubaldini nell'agosto-settembre del 1294, dopo l'effettiva consegna del castello¹⁵³.

¹⁴⁸ ASB, *Comune-Governo*, n. 31, Registro Grosso, vol. II, 100v-101r (*I libri iurium*, nn. 153-155).

¹⁴⁹ *Ibidem*, ff. 104v-106r, al f. 105r (*I libri iurium*, n. 164).

¹⁵⁰ Le disposizioni, emanate dal capitano del popolo, dagli anziani, dai consoli e dai dodici sapienti deputati dal comune, furono inserite nel V libro degli statuti del 1288, che riunisce gli statuti sacri e sacratissimi, con l'avvertenza che sarebbero entrate in vigore entro il terzo giorno dall'effettiva acquisizione del castello e sarebbero state osservate «sicut alia ordinamenta sacra et sacratissima»: *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli - P. Sella, Città del Vaticano 1937, vol. I, pp. 542-544, p. 544; G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, «Rivista di storia del diritto italiano», 6 (1933), pp. 351-392, p. 360.

¹⁵¹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, p. 543: «In primis quod predictus venerabilis pater dominus Ottavianus Bononie episcopus nullo modo possit vel debeat acusari, denuntiari vel notificari vel contra ipsum procedi ex vigore alicuius ordinamenti sacri et sacratissimi [...] maxime cum intentio non sit nec fuerit contentium ordinamenta predicta predictum dominum episcopum comprehendendi inter personas contra quas facta sunt vel fient ordinamenta predicta». Sulle leggi antimagnatizie di Bologna, che sin dal 1248 equiparano il clero secolare ai magnati: FASOLI, *La legislazione*, p. 384.

¹⁵² *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, pp. 543-544.

¹⁵³ I procuratori del vescovo e degli altri membri della famiglia effettuano la consegna del castello ai rappresentanti del comune il 12 luglio (*I libri iurium*, n. 147); il 29 dello stesso mese viene confezionato l'accordo definitivo con le clausole economiche e

Evidentemente Ottaviano Ubaldini ne era stato esonerato in virtù del ruolo ecclesiastico e della funzione di mediatore ricoperta nella fase delle trattative. Tolto di mezzo il motivo del dissidio col comune, a Ottaviano è sufficiente valorizzare la sua condizione di «episcopus bononiensis» – a scapito di quella, inizialmente prioritaria, di membro di un potente consortile –, per rientrare a tutti gli effetti nel consorzio cittadino. Ma l'affermazione iniziale dell'accordo, secondo cui al «venerabilis pater dominus Ottavianus Bononie episcopus» non dovevano essere applicate le leggi antimagnatizie né come Ubaldini né come vescovo (segno evidente che proprio questo era stato fatto dal comune di Bologna nella fase più dura dello scontro), ci fa capire che si tratta di un'assoluzione tardiva e nient'affatto scontata.

L'Ubaldini rappresenta uno dei tanti esempi di come i comuni riescono, attraverso le leggi antimagnatizie, a gestire lo spinoso problema del clero secolare, cioè di quei *cives privilegiati* che costituivano una parte non certo minoritaria – per potere e ricchezza se non per numero – della collettività cittadina, e che per la loro condizione ecclesiastica sfuggivano al controllo delle magistrature comunali¹⁵⁴. Ma è soprattutto l'esemplificazione del principio che, dai diplomi del X secolo alle riflessioni giuridiche trecentesche, è sotteso alle funzioni e al ruolo di un vescovo, che è prima di tutto vescovo di una città, e cittadino, seppur privilegiato, fra i cittadini, volente o nolente «membro organico della cittadinanza e operante insieme con i suoi *concives*»¹⁵⁵.

giuridiche della transazione (ibid. 164); i giuramenti, che stando allo statuto gli Ubaldini avrebbero dovuto prestare «ad eorum requisitionem quandocumque eis placuerit», furono effettuati in agosto e settembre (*I libri iurium*, nn. 165-67, 176-178).

¹⁵⁴ Sulle leggi antimagnatizie, spesso intrecciate con provvedimenti tesi a limitare i privilegi del clero: A. RIGON, *Il ruolo delle chiese locali nelle lotte tra magnati e popolani*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia 1997, pp. 117-135, a pp. 130-132; G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, «Rivista di storia del diritto italiano», 12 (1939), pp. 88-133 (prima parte), 240-309 (seconda parte), alle pp. 271-272.

¹⁵⁵ Nella riflessione dei giuristi trecenteschi i membri del clero sono parte della collettività cittadina presso la quale operano, *cives privilegiati* in quanto godono dei benefici di questo status – ad esempio la protezione della loro persona e dei loro beni – senza essere sottoposti agli oneri corrispondenti: CANNING, *The Political Thought*, in part. pp. 138-140. Secoli prima il concetto di protezione («tuitio»), questa volta non della città verso il clero, bensì del vescovo, in quanto vertice e guida della collettività cittadina, nei confronti dei suoi *concives*, è presente in un diploma concesso da Berengario I (904) alla chiesa di Bergamo, oggetto di una lunga analisi di Tabacco. Lo storico sottolinea «l'insistenza con cui il vescovo è qualificato come membro della collettività cittadina e operante insieme con i suoi *concives*»: G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo*

PARTE SECONDA. LA CITTADINANZA AI VESCOVI NEL DUECENTO
FRA SUBORDINAZIONE E PRIVILEGIO

Il tema della cittadinanza ai vescovi si inserisce a pieno titolo nella storia degli episcopati minori, che com'è noto ricalca solo in parte le tappe e le categorie interpretative elaborate per le chiese vescovili più importanti: basti pensare al fenomeno dei trasferimenti di sede nel XII secolo, legato precisamente al problema per il vescovo di operare in un centro che abbia lo statuto di *civitas*, oppure al tema dei conflitti fra chiesa e istituzioni comunali, che in questi casi vuol dire non solo e non tanto quelle che vanno affermandosi nella stessa sede vescovile, ma quelle delle aggressive *civitates* contermini¹⁵⁶.

I protagonisti della nostra casistica sono da un lato città come Pisa, Firenze, Padova, Treviso, Venezia, Bologna; dall'altro vescovi che le esigenze dell'organizzazione ecclesiastica o il modificarsi della gerarchia insediativa hanno portato ad operare in quelle che possiamo definire, con molta generosità, *modicae civitates*¹⁵⁷. È il caso, fra le altre, di Aquileia, di Feltre e di Belluno, di Ceneda, di Massa Marittima; ma è anche il caso di Imola o di Volterra, città a tutti gli effetti, ma costantemente minacciate nella loro autonomia – e quindi in uno degli attributi fondanti del concetto di *civitas* – da Bologna e Firenze.

Nei confronti dei rispettivi comuni i vescovi in questione sono riusciti generalmente a conservare ancora nel Duecento prerogative ben più ampie rispetto ai colleghi nominati in città grandi e potenti, ma per converso la debolezza dei centri che hanno alle spalle finisce per esporli alle mire dei potentati vicini, e a costringerli a cercare la protezione interessata di città

italiano, Torino 1979, pp. 398-427, alle pp. 410-413, citaz. a p. 411.

¹⁵⁶ Su questo tema sono ancora imprescindibili le monografie del Volpe, cui va anche il merito d'aver richiamato per primo l'attenzione sui vescovi «entrati nella cittadinanza di città conquistatrici»: *Toscana medievale*, p. 264. La questione dei «vescovi senza città», ovvero degli episcopati che ebbero nell'assenza di un contesto cittadino di riferimento uno dei fattori più condizionanti per la loro evoluzione, è stata messa in luce nel volume *Vescovo e città nell'alto Medioevo: quadri generali e realtà toscane*, a cura di G. Francesconi, Pistoia 2001 (si veda in particolare M. MARROCCHI, *Chiusi e i suoi vescovi*, pp. 359-389, pp. 384-385, e la recensione di Enrico Faini, «Archivio Storico Italiano», 156 (1998), n. 578/IV, pp. 757-764, a pp. 762-764).

¹⁵⁷ Un panorama complessivo delle sedi vescovili istituite in centri che mai avevano avuto statura urbana o che l'avevano persa nel tempo, diventando in alcuni casi vere e proprie «diocesi fossili», è offerto da Maria Ginatempo in M. GINATEMPO - L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, pp. 11-57, con riferimento ai casi di Ceneda, Feltre e Belluno, Aquileia alle pp. 44-46.

che deboli non sono. È questo, in linea di massima, il contesto che spinge alcuni titolari delle diocesi suddette a farsi *cives* di una città. Proveremo ora a tirare le fila del discorso, mettendo in luce una serie di spunti emersi dalla casistica analizzata, al fine di offrire una prima risposta – come vedremo non univoca – all’interrogativo che sottostà a questo saggio: cosa significa, per un vescovo, diventare *civis* di una città?

3. *La cittadinanza come subordinazione alla città: le clausole dei patti.*

Con l’eccezione del caso imolese, che rappresenta come abbiamo visto un *unicum* nella nostra casistica, il conferimento della cittadinanza ai vescovi si presenta nel Duecento come un accordo bilaterale, che le fonti definiscono di volta in volta *citadinantia*, *civitantia*, *citadinatum*, *contractum*, *pactum*, *consortariam*, *societas*, a volte usati contestualmente come sinonimi¹⁵⁸. A fronte della varietà di soluzioni documentarie adottate – che riflette la tendenza di ogni città a riassumere e a rielaborare, nella cornice giuridica offerta dal cittadinoico, una pluralità di moduli documentari precedenti¹⁵⁹ – si verifica uno schema ricorrente, del tutto analogo a quello che siamo abituati a veder usare nei confronti dei laici. Il vescovo si fa *civis* o, a seconda delle varie formule usate nei documenti, «*civis et consors*», o ancora «*civis et habitator*»¹⁶⁰ di una città, ottenendo da quest’ultima una protezione che non è mai disinteressata. La città si assicura una serie di diritti – sulla *civitas* di cui il vescovo in questione è pastore e/o sulle terre e sugli uomini delle terre vescovili – in una prospettiva che nel migliore dei

¹⁵⁸ *Pactum* (Venezia); *civitantia*, *societas*, *citadinantia*, *consortariam*, *contractus* (Treviso, Padova); *citadinatum* (Pisa).

¹⁵⁹ In diverse realtà cittadine il ricorso prioritario al cittadinoico per stabilire alleanze e dipendenze con soggetti esterni, con conseguente stabilizzarsi delle formule e intensa sperimentazione sul piano documentario, sembra affermarsi negli anni a cavallo fra XII e XIII secolo (a questa stessa fase risalgono gli atti più antichi della nostra casistica). Sulla contaminazione di modelli documentari (*donationes*, *concordiae*, *carte iuramenti*) che fa da sfondo a questo processo vedi l’illuminante studio sul caso astigiano di G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977, in part. pp. 110-119. Sul caso vercellese, che sotto il profilo cronologico presenta interessanti analogie con quello astigiano, ho potuto visionare grazie alla cortesia dell’autore un saggio ancora inedito: D. CAFFÙ, *Diventare civis: pattuire la cittadinanza a Vercelli nei secoli XII-XV*.

¹⁶⁰ Vescovo Alberto di Massa-Pisa (1215): «*pisanum civem*»; patriarca d’Aquilaia Pellegrino-Venezia (1200): «*civis terre nostre Venetiarum*»; patriarca d’Aquilaia Bertoldo di Andechs-Padova (1221): «*cives Padue*»; vescovo di Volterra Rainerio-Firenze (1255-60): *civis*. Fanno eccezione il vescovo di Ceneda Alberto, che è ricevuto da Conegliano «in civem et consortem» (1233, 1235), e quello di Feltre e Belluno (1260), che diventa «*civem et habitatorem*» di Padova.

casi fa dei vescovi degli alleati che si impegnano ad agire di concerto con la città, e nel peggiore li accomuna ai tanti signori del contado di cui la città si appresta ad assorbire gradualmente le giurisdizioni.

Certamente di questo secondo tipo è l'approccio di una città come Treviso nei confronti del vescovo di Ceneda Alberto da Camino, che un articolo statutario del 1226 obbliga all'acquisto di una *domus* in città: e non a caso fra' Giovanni da Vicenza, incaricato nel 1233 di arbitrare sulla validità dei patti stretti pochi anni prima tra le parti, istituisce un nesso esplicito fra gli accordi di *citadinantia* e *societas* siglati dal vescovo e l'appartenenza delle sue terre alla *iurisdictio* e al *districtus* della città¹⁶¹. In modo analogo Ubaldo Visconti, podestà di Pisa, ritiene che fare del vescovo di Massa un «pisanum civem» equivalga a potergli imporre ciò la città è solita avere «in terris nostris pisani districtus»¹⁶². All'altro estremo, pur con le ambiguità che abbiamo visto, si colloca la cittadinanza padovana del patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs (a. 1221), che configura qualcosa di assai più simile a un'alleanza che non a una soggezione: è la stessa natura dell'atto – con il patriarca che, imponendo la propria autorevolezza nel consiglio comunale, parla in prima persona e dichiara di «farsi» lui stesso cittadino di Padova – a testimoniare il diverso rapporto intrattenuto con la città¹⁶³.

Fra i due modelli vi sono una serie di gradazioni intermedie, ma tutti i casi condividono un dato: a fronte dei molteplici riferimenti all'*honor* del vescovo e alla difesa che la città assicura alla sua persona e ai suoi beni – e notiamo, ma avremo modo di riparlare, che proprio a questa garanzia si lega, nella retorica cittadina, la concessione della cittadinanza – il patto si presenta sempre nettamente sbilanciato a favore della città, come appare evidente anche dalle clausole degli atti, giunti fino a noi in otto casi su nove¹⁶⁴.

Gli *onera* di tipo fiscale sono considerati in quasi tutti gli accordi. Il prelievo, con formulazioni assai diverse da caso a caso, riguarda gli *hominnes* delle terre soggette alla signoria del vescovo, mentre il prelado ne è esplicitamente escluso¹⁶⁵. Per quanto riguarda l'obbligo di residenza – una

¹⁶¹ Sopra, testo in corr. della n. 86.

¹⁶² Sopra, testo fra le nn. 112-113.

¹⁶³ Sopra, testo fra le nn. 17-18.

¹⁶⁴ Manca l'atto della cittadinanza del vescovo di Feltre e Belluno Oddone (par. 1.3).

¹⁶⁵ La cittadinanza trevigiana del vescovo di Ceneda Alberto prevede che la «spetialis persona episcopi» sia esente da dazi e collette (sopra, n. 66), e così quelle coneglianesi/padovane (qui si precisa, in più, che sarà esente da qualunque obbligo fiscale tanto per i beni della chiesa quanto per quelli familiari: sopra, testo dopo n. 80). Nel caso del vescovo di Massa Marittima, la città di Pisa preleverà annualmente il fodro regale dai massani, ma sono esenti i visdomini «et aliis militibus et clericis»: sopra, testo in corr. della n. 112; il patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs (a. 1221) e il vescovo di Feltre e Belluno Aldigerio (a. 1260) dovranno sottostare alle imposte della città come gli *alii cives*, in proporzione alla

clausola particolarmente gravosa dalla quale anche in ambito laico i signori erano sovente esentati¹⁶⁶ – l'unico a contemplarlo è il patto più antico della nostra casistica, quello stretto da Venezia con il patriarca di Aquileia Pellegrino II (1200), che deve abitare in città per almeno 30 giorni all'anno, mentre negli altri casi l'obbligo ricade, semmai, sui vassalli del vescovo¹⁶⁷. Quasi tutti i prelati devono però procedere all'acquisto di immobili in città, una clausola che costituiva, dato l'alto valore simbolico e l'investimento economico imposto al nuovo *civis*, una forte garanzia di rispetto del patto¹⁶⁸, e che si trova presente nell'assoluta maggioranza i casi¹⁶⁹ (fanno eccezione il vescovo di Volterra e, per certi versi, quello massano)¹⁷⁰.

A fronte di clausole, come quelle appena accennate, tipiche della generalità dei patti di cittadinanza, vi sono poi quelle che costituiscono un segno distintivo della cittadinanza conferita ai vescovi, perché sono precisamente il portato dello statuto ecclesiastico di questi ultimi. Basta pensare al coinvolgimento, emerso a più riprese nella trattazione dei singoli casi, delle autorità gerarchicamente superiori ai prelati, papi e arcivescovi. L'approvazione papale, come elemento necessario a perfezionare l'atto, compare in tutti i patti siglati da Padova e in quello predisposto da Firenze per il

ricchezza delle loro diocesi (quella feltrina è valutata 70.000 lire, circa un terzo del patriarcato: sopra, nn. 20, 103). Le tasse non sono contemplate nei casi del patriarca Pellegrino (par. 1.1), e del vescovo volterrano (par. 2.2), che hanno dovuto concedere a Venezia e a Firenze agevolazioni commerciali.

¹⁶⁶ D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino 1916, p. 96.

¹⁶⁷ Così è nei patti stretti dalla città di Padova con il patriarca Bertoldo di Andechs e con il vescovo di Feltre Aldigerio, che devono garantire la residenza in città rispettivamente per 12 e 4 dei loro *militēs* (sopra, testo in corr. della n. 21, e n. 105). Anche il patto del vescovo di Ceneda nei confronti di Conegliano/Padova implica, in senso lato, un obbligo di residenza, dato che è previsto il trasferimento della sede episcopale (sopra, testo in corr. della n. 73).

¹⁶⁸ Oltre a *Ibidem*, p. 70 e n. 2, vedi M. FRATI, *In segno e in pegno. Le case del cittadino nel quadro delle alleanze fra comuni lombardi*, «Società e Storia», n. 128 (a. 2010), pp. 225-241, che riflette su questi aspetti prendendo in esame casi in cui a siglare il patto di cittadinanza (come strumento di alleanza, e in alcuni casi di sottomissione) sono due o più comuni.

¹⁶⁹ Nei confronti del vescovo di Ceneda Alberto (a. 1226) il comune di Treviso fa genericamente riferimento all'obbligo di avere una «domus» in città; per il patriarca Pellegrino II si prevede una «domum [...] congruentem» a Venezia; 12 palazzi per il patriarca d'Aquileia Bertoldo a Padova; per il vescovo di Feltre e Belluno Aldigerio, sempre a Padova, un palazzo del valore di 1500 lire «infra muros civitatis» e immobili nel distretto per un valore di 1000 lire.

¹⁷⁰ Nell'atto che riguarda il vescovo di Volterra Rainerio (1255-60) la clausola è assente, anche se dobbiamo tener presente che il documento ci è giunto in forma di bozza. Nel caso del vescovo di Massa Marittima Alberto l'«hospitium» presso la chiesa di S. Sisto di Pisa pare costituire, più che un obbligo, un privilegio conseguente all'essere divenuto *civis* di Pisa (n. 113).

vescovo volterrano¹⁷¹. Forse non è un caso che a preoccuparsi di quest'aspetto, tanto da metterlo nero su bianco nell'accordo, siano le città di più salda tradizione guelfa, ma per quanto ne sappiamo non si è mai andati al di là di una generica dichiarazione d'intenti: non è pervenuta infatti alcuna attestazione documentaria né di un'eventuale approvazione papale né di una sua effettiva richiesta da parte del presule o della città.

Come abbiamo visto non mancano, soprattutto nella fibrillante area veneta, interventi diretti dei papi e dei loro legati sui *federa societatis* stretti fra le città e i vescovi, e l'atteggiamento prevalente non è certo di approvazione¹⁷². Ma bisogna anche osservare che la condanna investe i patti intesi in senso generico, a prescindere dalla cittadinanza, ed è perlopiù motivata dalla consapevolezza di quanto fossero destabilizzanti per gli equilibri locali: sono insomma gli aspetti di automatismo insiti nelle alleanze – che coinvolgono il prelado nei periodici conflitti intercittadini a prescindere dal suo diretto interesse – a costituire motivo di biasimo e riprovazione.

Altro discorso va fatto per il ruolo degli arcivescovi: qui non si tratta di approvare ex post gli accordi fra i vescovi e le città, ma di intervenire pesantemente ostacolando o favorendo le iniziative cittadine. Particolarmente significativo, data la formazione giuridica del personaggio e la sua vicinanza alla curia papale, è il coinvolgimento dell'arcivescovo di Pisa Lotario, che presenzia al conferimento della cittadinanza al vescovo di Massa Marittima e legittima l'operazione interponendo la sua *auctoritas*¹⁷³. Per converso la città di Treviso nelle sue mire sui piccoli vescovati di Ceneda e di Feltre e Belluno incontra la regolare ostilità dei patriarchi aquileiesi (Pellegrino, all'inizio del Duecento, arriva perfino a imporre ai suoi suffraganei un giuramento che vieta loro di stringere qualunque patto con la città¹⁷⁴). Tutt'altro che ostili ai patti di cittadinanza, purché siglati con la

¹⁷¹ Il vescovo di Feltre e Belluno Oddone deve «facere laudare dominum papam» (sopra, n. 74); parole analoghe, ma con in più il riferimento all'autorizzazione del patriarca d'Aquileia, ricorrono nell'atto di cittadinanza padovana del successore Aldigerio (n. 101). Nel caso del vescovo di Ceneda Alberto (sempre Padova) l'approvazione papale non è richiamata per la cittadinanza, ma per il trasferimento della sede vescovile che l'avrebbe accompagnata: VERCI, *Storia della Marca*, vol. I, doc. 71. Il patriarca Bertoldo di Andechs dichiara ai padovani che farà approvare i patti dal papa e dai suoi canonici («hec autem faciemus dominum papam et nostros canonicos omnes laudare et confirmare»: sopra, testo dopo la n. 21), mentre Firenze chiede che il vescovo di Volterra «faciat et procuret quod hiis omnibus et singulis interveniat et prestetur Apostolice Sedis auctoritas et consensus» (par. 2.2).

¹⁷² Abbiamo visto i casi di Innocenzo III (sopra, testo dopo n. 52), Ugolino d'Ostia (futuro Gregorio IX, testo fra le nn. 27-29, e in corr. n. 39), Goffredo di Castiglione (sopra, n. 37), Giovanni da Vicenza (par. 1.6).

¹⁷³ Testo dopo n. 115.

¹⁷⁴ Testo in corr. della n. 59.

città giusta, i patriarchi contribuiscono nettamente al successo di Padova: sono in due a prendere la cittadinanza padovana, e in almeno altri due casi sembrano aver spinto i vescovi loro soggetti a fare altrettanto¹⁷⁵.

Tuttavia nella maggioranza dei casi non è un superiore a determinare la decisione vescovile. Nello spingere un vescovo a farsi *civis* di una città, e ad accettare in cambio della protezione di quest'ultima una serie di oneri gravosi, giocano una serie di fattori contingenti, come la sua appartenenza a una famiglia che già intrattiene con la città un rapporto analogo (Alberto da Camino con Treviso), o assai più spesso il fatto di ritrovarsi a gestire emergenze di natura militare (il patriarca d'Aquileia con Venezia e Padova, i vescovi di Feltre e Belluno Oddone e di Ceneda Alberto con la stessa Padova, il vescovo di Massa Alberto con Pisa). In due casi il vescovo che prende la cittadinanza di un'altra città risulta essere stato preceduto, sulla cattedra episcopale, da un individuo originario di quella medesima città¹⁷⁶.

Ma cosa accadeva una volta cessata l'emergenza o alla morte del titolare della cattedra episcopale? Uno dei problemi delle città era quello di garantirsi la validità del patto (e dei diritti e delle prerogative ad esso collegati), al di là del singolo presule che aveva siglato l'accordo, e infatti molti dei nostri atti contemplano esplicitamente la condizione di *cives* anche per i futuri titolari della cattedra episcopale. Sono di questo tipo i patti stretti da Padova con il vescovo di Ceneda Alberto (1233, 1235), e con il vescovo di Feltre e Belluno Aldigerio (1260), che si fanno cittadini «per se et suos successores»¹⁷⁷, mentre tale prospettiva viene data per scontata nel caso di Massa Marittima (1215) – dove il podestà dichiara di difendere i successori del vescovo Alberto «sicut tenemur defendere cives nostros et eorum bona»¹⁷⁸ – e in quello di Treviso, dove la norma statutaria del 1226 stabilisce l'obbligo di avere una casa in città per l'«episcopum cenetensem» (chiunque sia, dunque, ad occupare quella carica)¹⁷⁹.

In realtà, di cosa ne sia stato di tutti questi accordi dopo la morte dei

¹⁷⁵ I patriarchi Bertoldo di Andechs e Gregorio di Montelongo paiono essere stati gli ispiratori delle cittadinanze padovane dei vescovi di Feltre e Belluno Oddone e Aldigerio (sopra, nn. 31, 37; e testo fra le nn. 99-101).

¹⁷⁶ Il predecessore del vescovo di Massa Marittima Alberto, Marzucco, è un pisano, e quello del vescovo di Feltre e Belluno Oddone, Filippo, è un padovano: sopra, n. 113 e testo in corr. della n. 33.

¹⁷⁷ Per il vescovo cenedese Alberto con Padova: sopra, testo in corr. della n. 79); il vescovo Aldigerio viene ricevuto «in civem et habitorem» a patto che lui e i suoi successori siano «cives Padue et habitores, et iurent citadinantiam» (*Ibidem*, vol. II, doc. 97).

¹⁷⁸ Testo fra le nn. 112-113.

¹⁷⁹ Sopra, n. 64.

rispettivi protagonisti sappiamo poco. Secondo Rolandino il patto stretto da Padova con il patriarca Bertoldo di Andechs prosegue in modo inerziale sotto il successore Gregorio di Montelongo, rimanendo valido per più di quarant'anni¹⁸⁰. Ma l'impressione generale è che, nonostante le formule cautelative inserite negli atti, le città non potessero prescindere dall'ottenere il rinnovo degli accordi ad ogni nuova elezione episcopale. Questo avviene, anche se solo per una certa fase e con qualche ambiguità, a Treviso con i vescovi cenedesi¹⁸¹, ma non possiamo escludere che sul silenzio quasi totale delle altre sedi (non possono a rigore essere definiti 'rinnovi' quelli di Padova con i vescovi di Ceneda e di Feltre e Belluno¹⁸²) abbiano influito banali fattori di conservazione documentaria o modalità alternative nel rinnovo dei patti (ad esempio un giuramento orale).

Nella stessa ottica, cioè il tentativo di aggirare le incognite insite nel rinnovo della carica diocesana, le città preferivano affiancare al patto con il presule altri accordi – non di rado contemplanti essi stessi la cittadinanza – direttamente con il centro o i centri della signoria episcopale (così Pisa con Massa Marittima; Padova con Conegliano, Feltre e Belluno; Firenze con Volterra)¹⁸³. Pare che in nessun caso, tuttavia, gli accordi riescano a rendere definitive le acquisizioni della città sui centri interessati: la loro appartenenza a una distrettuazione ecclesiastica diversa non è certo un elemento sufficiente a tutelarli da ingerenze esterne, ma rende estremamente precario ogni tentativo di includerli stabilmente nel *districtus* cittadino. Sul potere legittimante dei confini diocesani – che le città non potevano disconoscere, dovendovi ricorrere, almeno a livello teorico, per le loro stesse rivendicazioni – insiste la già citata sentenza di fra' Giovanni, dove si prospetta ai trevigiani un'unica (e irrealizzabile) soluzione per mettere le mani

¹⁸⁰ Le parole del cronista sono l'unica fonte in proposito, dato che non ci è pervenuto alcun atto che testimoni la cittadinanza padovana del Montelongo: sopra, n. 100.

¹⁸¹ La cittadinanza si inserisce qui in un più ampio ventaglio di accordi (non implicanti la cittadinanza) stretti dalla città con lo stesso vescovo e con altri titolari della sede vescovile, e la formulazione generica dei rinnovi (senza esplicito riferimento al contenuto dei patti) lascia in dubbio se ad essere rinnovata fosse, per l'appunto, anche la cittadinanza.

¹⁸² Il vescovo di Ceneda Alberto sigla una seconda cittadinanza padovana (1235) in conseguenza dell'annullamento della prima da parte di Giovanni da Vicenza. Anche con la sede feltrina Padova sigla patti in due diverse occasioni, ma fra la cittadinanza di Oddone (a. 1228) e quella del vescovo Aldigerio (a. 1260) corrono più di trent'anni e ben tre titolari (infatti la cittadinanza di quest'ultimo si presenta come un atto *ex novo*).

¹⁸³ Per Padova con Conegliano, e Feltre e Belluno: testo fra le nn. 76-77, n. 108; per Firenze con Volterra: sopra, testo in corr. della n. 118. Nel caso di Massa sappiamo che nel 1226, quindi una decina d'anni dopo il patto stretto col vescovo Alberto, Pisa provvede a stipulare un contratto diretto con il comune e gli *homines* di Massa, che vengono ricevuti in cittadini pisani, fatti salvi gli obblighi che Pisa ha nei confronti del vescovo: VOLPE, *Vescovi e comune*, p. 93.

sulle terre del vescovo cenedese, che cioè il papa decida «de episcopatu cenetensi et episcopatu tarvisino facere integram unionem»¹⁸⁴.

4. La cittadinanza come privilegio?

Farsi cittadino di una città significa insomma per il vescovo riconoscersi subalterno a quest'ultima: e poco importa, dal punto di vista del risultato, che la decisione sia stata presa come *ultima ratio* per difendersi da altre minacce esterne, o per imposizione della stessa città, che in tal modo completa una supremazia di fatto già esercitata sulle terre vescovili (Treviso con il vescovo di Ceneda, Firenze con quello di Volterra). Da questo punto di vista, i patti stretti tra vescovi e città contemplanti la cittadinanza rappresentano uno strumento particolare, e relativamente poco usato, all'interno della varietà di sistemi che le città avevano a disposizione per vincolare a sé i titolari delle sedi episcopali minori, e pongono il problema della loro specificità nei confronti di quella vasta e variegata tipologia di accordi che, senza fare del vescovo un *civis*, appaiono del tutto analoghi ai primi quanto ad obblighi assunti e diritti trasferiti alla città. Alcuni esempi li abbiamo già incontrati parlando delle sedi di Ceneda, Feltre e Belluno, e Aquileia – dove patti con e senza cittadinanza sono compresenti e interrelati – ma non sono certo gli unici.

La Toscana, dalla quale provengono due dei casi analizzati, e che sotto il profilo della mancata coincidenza dei distretti civili ed ecclesiastici presenta non poche analogie con il caso veneto¹⁸⁵, offre un interessante campionario della varietà di sistemi che le città avevano a disposizione per vincolare a sé i vescovi delle piccole diocesi contermini. Possiamo partire dal vescovo di Chiusi, che fra XII e XIII secolo deve costantemente giostrarsi fra le mire di Siena, Perugia e Orvieto, e che nel 1200 è costretto a cedere alle pressioni di quest'ultima¹⁸⁶.

Nel patto siglato in quell'anno il vescovo Gualfredo, con un formulario inequivocabile («donamus, traddimus, investimus, conceddimus atque supmictimus»), sottomette la «civitatem clusinam» al podestà orvietano,

¹⁸⁴ Sopra, testo in corr. della n. 87.

¹⁸⁵ A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 2008, p. 211 e sgg.; G. TADDEI, *L'organizzazione del territorio nella Toscana comunale (secc. XII-XIV)*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, a cura di F. Ciappi - O. Muzzi, Firenze 2012, pp. 105-136, pp. 112-114.

¹⁸⁶ A. BARTOLI LANGELI, *I vescovi di Perugia e Chiusi durante il pontificato di Innocenzo IV*, «Rivista di storia della chiesa in Italia», 27 (1973), pp. 1-27, in partic. pp. 17-22; MARROCCHI, *Chiusi e i suoi vescovi*, pp. 359-390.

impegnandosi contestualmente all'annuale donativo del cero¹⁸⁷. La città di Orvieto si impegna a difendere i beni del vescovo e i suoi uomini «tanquam subiectos», e avrà diritto «si oportunum fuerit» di incastellare il luogo. Nel Trecento il patto fu inserito, con tutti gli altri atti di sottomissione di centri e signori del contado alla città, nel *liber* che doveva raccogliere gli «iura et iurisdictiones» del comune orvietano, e dal quale emerge il suo periodico rinnovo fino al 1329¹⁸⁸. Più fortunato è il vescovo Pagano di Volterra: le concessioni da lui fatte nel maggio 1215 alla città di Siena, che si aggiudica il controllo di alcuni importanti centri della signoria episcopale, vengono annullate pochi mesi dopo dall'arcivescovo di Pisa Lotario – lo stesso che aveva sovrinteso alla cittadinanza pisana del vescovo di Massa – perché «vi extortas»¹⁸⁹.

Sull'episcopato lunense nel XIII secolo convergono di volta in volta le mire di Genova, Pisa e Lucca. Quest'ultima sigla un accordo con il vescovo già nel 1206, e un patto analogo dev'essere stato stretto in un momento di difficoltà dal vescovo di Luni Guglielmo (1228-1271 ca.), originario della città¹⁹⁰. Dopo la sua morte Lucca rivendica «ius et iurisdictionem» su tutte le terre dell'episcopato, e gli statuti lucchesi del 1308 impongono al «dominum lunensem episcopum», come ai rappresentanti dei *castra* a lui soggetti, di recarsi in città in occasione della festa di S. Croce per rendere omaggio alla superiorità cittadina con il consueto donativo di un cero¹⁹¹.

¹⁸⁷ Per il patto del 12 dicembre 1200 stretto dal vescovo Gualfredo: L. FUMI, *Codice diplomatico della città di Orvieto*, Firenze 1884, doc. 70 a p. 49 (i documenti originali si trovano in Archivio di Stato di Orvieto, Diplomatico, A 6 e A 292; del doc. del 1200 esistono due copie nel Codice de Bustolis, alle cc. 4r e 181v-182r).

¹⁸⁸ Per i rinnovi del 1230 e del 1329: FUMI, *Codice diplomatico*, doc. 197, pp. 131-132, e doc. 644, pp. 462-463. Per il *liber* redatto nel 1339 cfr. *Ephemerides urbevetane*, in RIS², to. XV/5, a cura di L. Fumi, vol. II, Perugia 1920, pp. 97-123, alle pp. 111-112.

¹⁸⁹ G. VOLPE, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale, attività economica d'una terra mineraria toscana del secolo XIII*, «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 6 (1908), pp. 315-432, p. 339; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, II/1, Firenze 1973, pp. 41-42.

¹⁹⁰ La tutela di Lucca sui centri della signoria episcopale si afferma progressivamente nella seconda metà del XIII secolo. Il vescovo Guglielmo risiede di preferenza a Lucca, e da qui provengono i funzionari delle terre episcopali – in qualche caso agenti esplicitamente «pro venerabile domino episcopo lunense et commune lucano»: VOLPE, *Toscana Medievale*, pp. 315-534, in part. pp. 483, 503 (qui la citazione), 508, 523-524.

¹⁹¹ In occasione della festa di S. Croce i rettori di tutti i centri soggetti alla città (compresi i comuni e le contrade «que facta sunt civia»; il concetto è reiterato anche oltre: «nullus [...] de dictis comunibus factis civibus») erano tenuti a consegnare un cero, il cui peso era fissato in proporzione all'importanza del luogo, quale segno di sottomissione; qui si prescrive che il comune «rogari faciat dominum lunensem episcopum [...] quod esse debeat cum hominibus de Carraria, castro et burgo de Seressana et aliis comunibus sue iurisdictionis Luce in sero dicte vigilie ad dictam luminariam» (*Statuto del comune di Lucca del 1308*, a cura di S. Bongi - L. Del Prete, in *Memorie e documenti per servire alla storia*

Il vescovo di Volterra, cui viene avanzata come abbiamo visto un'assai poco allettante proposta di cittadinanza, non è l'unico a dover scendere a patti con Firenze. Nel caso del vescovo d'Arezzo Guglielmino degli Ubertini, secondo quanto riportano il Villani e il Compagni, pare che la città fosse arrivata a farsi cedere, nell'imminenza di Montaperti, la custodia dei castelli vescovili in cambio di un sostanzioso vitalizio assegnato al vescovo e garantito dalla compagnia dei Cerchi¹⁹². Ma è soprattutto con il vescovo di Fiesole Ranieri (non a caso un fiorentino) che Firenze aveva dimostrato tutta la sua spregiudicatezza, emanando nel 1204 una delibera che obbligava il vescovo a risiedere in città¹⁹³. Il tal modo il comune avrebbe coronato il processo di assorbimento del territorio diocesano in atto già da tempo¹⁹⁴, ma il proposito fu in quell'occasione accantonato per la decisa opposizione di Innocenzo III: il papa minaccia i fiorentini, così audaci da ambire ad avere due vescovi in città, di dividere il loro unico episcopato in due¹⁹⁵.

Una ventina d'anni dopo, nel 1228, le ambizioni fiorentine furono finalmente appagate da Gregorio IX, che nell'acconsentire al trasferimento del vescovo pose una condizione assai insidiosa: il consenso alla «cohabitatio» – questo il termine usato nella bolla papale – fra il comune fiorentino

di Lucca, to. III/3, Lucca 1867, lib. I, cap. 42: «De luminaria S. Crucis fienda», alle pp. 35-46, citaz. alle pp. 45-46).

¹⁹² G.P.G. SCHARF, *Vescovo e signore. La parabola di Guglielmino degli Ubertini ad Arezzo (1248-1289)*, «Società e Storia», 138/4 (2012), pp. 669-728, p. 713. Secondo il Villani in base all'accordo del 1289 Firenze avrebbe ottenuto la custodia dei castelli della signoria episcopale in cambio della corresponsione al vescovo di un vitalizio pari a 5000 fiorini annui (G. VILLANI, *Nuova cronica*, lib. VIII, cap. 131: nell'edizione a cura di G. Porta, vol. I, Parma 1990, p. 599); il resoconto di Dino Compagni, che all'epoca era ufficiale della repubblica e fu coinvolto in prima persona nelle trattative, è analogo a quello del Villani fatta eccezione per l'importo del vitalizio, pari a 3000 fiorini, e per il nome di chi fu inviato a concludere materialmente l'accordo: D. COMPAGNI, *Cronica*, in RIS², vol. IX/2, a cura di I. del Lungo, Città di Castello 1913, pp. 22-23 (dei contatti fra il vescovo e il comune di Firenze – ma non del patto fra loro concluso – vi sono riscontri, come indicato dall'editore della cronaca, ibid., n. 2 p. 23 -, nelle Consulte della Repubblica: A. GHERARDI, *Le consulte della repubblica Fiorentina dall'anno 1280 al 1298*, Firenze 1887, vol. 1, p. 373, 5 marzo 1289).

¹⁹³ La vicenda è riassunta nei suoi passaggi essenziali in A. BENVENUTI PAPI, *Un vescovo, una città: Ardingo nella Firenze del primo Duecento*, in EAD., *Pastori di popolo. Storia e leggende di vescovi e di città nell'Italia medievale*, Firenze 1988, pp. 21-124, a p. 99 n. 3; vd. anche DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, vol. 1 (Le origini), Firenze 1972, pp. 952-955. Il vescovo Ranieri avrebbe dovuto stabilirsi nel monastero di San Pier Maggiore, dal quale erano state per l'occasione espulse le monache (A. POTTHAST, *Regesta pontificum romanorum*, vol. 1, Berlino 1874, nn. 2153, 2154 a p. 187).

¹⁹⁴ A. ZORZI, *La trasformazione*, p. 230.

¹⁹⁵ J.P. MIGNE, *Patrologia Latina*, to. 215, Parigi 1878, ep. 21 alle coll. 305A-305B (15 mar. 1204: «cum duos episcopos in sua velint statuere civitate, illis erit merito formidandum, ne unicum episcopatum eorum dividamus in duos»).

e il vescovo fiadolano fu subordinato alla concessione a quest'ultimo di una chiesa urbana, Santa Maria al Campo, che fu sottratta alla giurisdizione del vescovo di Firenze¹⁹⁶. Questa clausola fu fonte di innumerevoli liti, e ancora in pieno Trecento esimi giuristi saranno chiamati a valutare l'esatto significato delle espressioni contenute nella bolla papale, e in particolare se la giurisdizione concessa al vescovo fiadolano sulla chiesa di S. Maria fosse da intendersi estesa, come avrebbe voluto quest'ultimo, anche al "populus" che ad essa faceva capo¹⁹⁷.

Allargare lo sguardo alla varietà di accordi che potevano implicare la subordinazione del vescovo a una città ci aiuta a mettere a fuoco un'altra peculiarità della nostra casistica, che emerge dalla considerazione del ruolo specifico che la cittadinanza ricopre all'interno di questi patti: ruolo che in alcuni casi sembra connettersi più con i doveri che la città si assume nei confronti del vescovo – dovere di difendere lui e i suoi beni, di mantenerlo nei suoi diritti e prerogative – che non con quelli che il vescovo si assume nei confronti della città. L'accordo può comportare oneri pesantissimi per il vescovo e pochi privilegi, ma è a questi ultimi che si lega – anche a considerare il semplice concatenarsi delle frasi all'interno del documento – la concessione della cittadinanza. La distinzione è particolarmente evidente nel patto bipartito del vescovo di Massa: prima Alberto elenca tutti gli obblighi che assumerà nei confronti della città di Pisa, e poi il podestà Ubaldo gli conferisce la cittadinanza, dalla quale derivano gli obblighi che la città si assume nei confronti del vescovo: la difesa militare, la promessa di mantenere invariati gli oneri anche per i successori, la concessione dell'*hospitium* a Pisa¹⁹⁸. Lo stesso canovaccio è seguito nella cittadinanza coneglianese/padovana del vescovo di Ceneda Alberto: il podestà, dopo aver ricevuto «supradictum dominum episcopum in civem», si impegna alla salvaguardia della sua persona e dei suoi beni, a tutelarli nell'esercizio della giurisdizione spirituale, a non sottoporlo a tassazione¹⁹⁹. Nel caso del vescovo di Volterra l'assoluta preponderanza

¹⁹⁶ G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, vol. II, Firenze 1798, n. f alle pp. 991-992 (doc. 12 gennaio 1228); il vescovo di Fiesole risiedeva in Firenze in un palazzo, costruito a spese del comune, presso la chiesa di S. Maria in Campo.

¹⁹⁷ Per i pareri dati dai giuristi Calderino da Bologna e Lapo da Castiglionchio nella causa trecentesca, anteriore al 1365, vedi: *Allegationes iuris utriusque Monarchae domini Lapi de Castiglionchio*, Venezia 1600, pp. 516-523 (si tratta della *allegatio* 139). Per questa e le altre liti giurisdizionali fra il vescovo fiadolano e quello fiorentino vedi: L. MARGIACCHI, *La singolarità della condizione giuridica del vescovo fiadolano nella sua chiesa di S. Maria al Campo nel centro di Firenze*, tesi di laurea a. 1957, rel. prof. A. Gutierrez, in part. pp. 108-128 per l'acceso alla causa trecentesca e l'analisi approfondita di quella seicentesca. Le fonti sulla causa seicentesca sono in Archivio Vescovile di Fiesole, XIII A 2.

¹⁹⁸ Par. 2.1.

¹⁹⁹ Testo in corr. delle nn. 80-81.

delle clausole a favore della città rende ancor più significativa l'associazione dell'unica a favore del vescovo (l'esenzione fiscale delle terre episcopali) con la decisione di Firenze di trattarlo «tamquam civem»²⁰⁰. Questa accezione tutta in positivo della cittadinanza è poi rappresentata al massimo grado dal caso del vescovo di Imola Tommaso degli Ubaldini. Essere cittadino bolognese significa per lui usufruire del sostegno di Bologna contro la città di cui è vescovo: con la riformazione in suo favore Bologna non acquisisce alcun diritto sugli uomini e le terre dell'episcopato imolese, semplicemente ricorda ad Imola che chi siede sulla cattedra episcopale è, prima di ogni altra cosa, un *civis bononiensis*, e può all'occorrenza fare leva sui diritti di cui gode in quanto tale. Possiamo dunque parzialmente correggere le conclusioni cui eravamo fin qui giunti: se nel Duecento il contesto in cui un vescovo si fa *civis* di un'altra città rimanda generalmente a una situazione per lui sfavorevole e a una limitazione della sua autonomia, il fatto in sé che gli accordi prevedano la cittadinanza sembra piuttosto rappresentare una clausola favorevole al vescovo e un'attenuazione del peso che gli viene imposto, in quanto le città erano in grado di imporre un'analogo o più pesante subordinazione senza dover per questo contemplare la concessione del cittadinanza. Messi di fronte alla costante minaccia ai loro diritti signorili, i nostri vescovi si risolvono ad accettare il male minore, e per dirla con un altro noto commento di Bartolo, se cittadini bisogna diventare «melius est quem esse civem mediocrem unius nobilis civitatis et honorabilis, quam esse maiorem civem unius mediocris civitatis»²⁰¹.

²⁰⁰ Par. 2.2.

²⁰¹ D. QUAGLIONI, *The legal definition of citizenship in the late Middle Ages*, in *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, a cura di A. Molho - K. Raaflaub - J. Emelen, Stuttgart 1991, pp. 155-167, p. 162.

Riassunto

L'articolo si inserisce nel filone di studi sulla cittadinanza, indagandone i risvolti in ambito ecclesiastico. Nell'Italia comunale sono attestati una decina di vescovi – tutti titolari di sedi minori – che diventano *cives* di una città diversa da quella in cui esercitano il loro ufficio. L'analisi comparativa dei singoli casi delinea due possibili scenari in cui inquadrare queste iniziative. Il primo, in assoluto il più rappresentato, vede il vescovo farsi *civis* per ottenere la protezione militare di una città più importante, che in cambio si assicura una serie di prerogative sugli uomini e le terre dell'episcopato. Nel secondo il conferimento della cittadinanza avviene senza contropartita: il vescovo in questione è già originario della città che gli riconosce lo statuto di *civis*, e utilizza le garanzie legate a questa condizione contro la città di cui è pastore. In ambito ecclesiastico, insomma, la cittadinanza si declina fra due poli opposti e coesistenti: la subordinazione e il privilegio.

Abstract

The article deals with citizenship, investigating its implications in the ecclesiastical sphere. In medieval Italy we find a dozen bishops – all holders of small dioceses – that become *cives* in a different city from the one in which they officiate. The comparative analysis of the individual cases outlines two possible scenarios in which to frame these episodes. In the first, by far the most represented, the bishop becomes *civis* to obtain military protection from a larger city, which in turn ensures itself prerogatives on the men and lands of the episcopate. In a second scenario citizenship has no gain to the granter: the bishop is already a native of the city that recognizes him the status of *civis*, and uses the guarantees related to this condition against the city where he is in charge. In the ecclesiastical sphere citizenship plays between two coexisting and opposite poles: subordination and privilege.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

ARCHIVIO VENETO



VENEZIA
2016

COMITATO SCIENTIFICO

PIERO DEL NEGRO, *presidente*

DIETER GIRGENSOHN - GIUSEPPE GULLINO - JEAN-CLAUDE HOCQUET
SERGEJ PAVLOVIC KARPOV - GHERARDO ORTALLI - MARIA FRANCESCA TIEPOLO
GIAN MARIA VARANINI - WOLFGANG WOLTERS

Questo numero è stato curato da GIUSEPPE GULLINO

COMITATO DI REDAZIONE

EURIGIO TONETTI, *coordinatore*
MICHAEL KNAPTON - ANTONIO LAZZARINI - ANDREA PELIZZA - FRANCO ROSSI

La rivista effettua il referaggio anonimo e indipendente